

## ABRUZZO

Legge Regionale n. 50 del 7.9.1993 "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore".

Delibera Regionale n. 5468 del 10.11.1995 "Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella L.R. n. 50 del 7.9.1993, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore".

*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*

Anno XXIV - N. 33 (13.9.1993)

### LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1993 N. 50

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO si intende apposto per decorso del termine di legge;

IL VICE PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 Finalità

La presente legge tutela le specie della fauna selvatica nella Regione Abruzzo vulnerabili, divenute rare o in via di scomparsa nel territorio della Regione Abruzzo, o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.

Promuove ed incentiva iniziative scientifiche, didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

#### Art. 2 Elencazione della fauna oggetto di protezione

Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:

Austropotamobius pallipes (gambero di fiume)  
Potamon fluviatile (granchio di fiume)  
Palaemonetes antennarius (gamberetto di fiume)

Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica)

*Salamandrina terdigitata* (Salamandrina dagli occhiali)

*Triturus* (intero genere) (Tritone)

*Spideomantes italicus* (=Hydromantes italicus) (Geotritoneitaliano)

*Emys orbicularis* (Testuggine europea d'acqua dolce)

Testudo hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann)

Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo)

*Hyla arborea* (Raganella comune)

*Rana* (intero genere) (Rana)

*Bufo viridis* (Rospo smeraldino)

*Bufo bufo* (Rospo comune)

*Lacerta viridis* (Ramarro)

*Podarcis* (Lucertola)

*Tarentola mauritanica* (Geco comune)

*Hemidactylus turcicus* (Geco verrucoso)

*Anguis fragilis* (Orbettino)

*Chalcides chalcides* (Luscengola)

*Elaphe longissima* (Sactrone)

*Elaphe quatuorlineata* (Cervone)

*Natrix natrix* (Biscia dal collare)

*Coluber viridiflavus* (Bianco maggiore)

*Natrix tessellata* (Biscia tassellata)

*Coronella austriaca* (Clobro liscio)

*Coronella girondica* (Clobro di Riccioli)

*Vipera ursinii* (Vipera dell'Orsini)

*Vipera aspis* (Vipera comune)

*Helix* (intero genere) (Chiocciola)

*Lampetra planeri* (Lampreda di fiume)

*Gasterosteus aculeatus* (Spinarello)  
*Scardinius scardaf* (Scardola)

*Hippocampus hippocampus* (Cavalluccio marino)

*Syngnathus acus* (Pescic ago)

Sono tutelati, inoltre, tutti i Chiroteri (Pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna delle grotte dell'Abruzzo.

#### Art. 3 Divieti

Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 è vietata:

- ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
- ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
- la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote;
- l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

#### Art. 4 Deroghe ai divieti

I divieti di cui all'art. 3 non si applicano nei confronti degli Enti o Istituti di ricerca pubblico, Università, Associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero per l'Ambiente nonché delle Associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 17 della L.R. 11.2.92 n. 15, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai fini di dare efficacia alla tutela e promuovere la ridiffusione delle specie.

Per Enti o Istituti di ricerca privati, Associazioni zoofile o ambientaliste non riconosciute dal Ministero per l'Ambiente il Presidente

ente della Giunta Regionale si avvale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del parere obbligatorio del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila o del Centro Studi Ecologici Appenninici.

Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione o sperimentazione animale o per spettacoli pubblici.

Solo il personale appartenente ad Enti di Ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.

Ad insegnanti o personale autorizzato di Istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici; agli animali va comunque assicurato buon trattamento e la reimmersione, al termine dell'esperienza didattica, nel luogo originario di prelievo o in ambiente idoneo alle necessità della specie.

Non si applicano i divieti di cui al punto b) dell'art. 3 per i generi *Rana*, *Helix* e *Podarcis*, ed, inoltre, per *Tarentola mauritanica*, *Hemidactylus turcicus* e *Lacerta viridis*. Per i Chiroteri tali divieti sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi.

La raccolta del genere *Helix* è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 kg al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.

La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari di *Helix* coltivati in allevamento e la cui provenienza dovrà essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

Il divieto di cui al punto b) del precedente art. 3 non si applica, altresì, a coloro che già detengono in cattività, alla data della pubblicazione della presente legge, individui delle specie protette.

Di tale detenzione è fatto obbligo di denuncia.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 limitatamente alla cattura, detenzione, trasporto

degli animali non si applicano limitatamente agli uffici durante lo svolgimento, e per un periodo antecedente di sessanta giorni, delle celebrazioni per le feste di San Domenico a Cossulco e Pretoro nei rispettivi territori comunali.

Gli uffici non dovranno subire maltrattamenti ed al termine delle celebrazioni di cui al comma precedente i catturatori e/o detentori degli stessi dovranno provvedere alla loro liberazione nei luoghi di cattura.

#### Art. 5 Obbligo di denuncia

E' fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.

Allo stesso Servizio Veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imballati nonché, entro 3 giorni dall'avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.

I Servizi Veterinari delle U.L.S.S. sono tenuti, entro il mese di Dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all'Assessorato Regionale all'Ecologia i dati relativi alle denunce.

#### Art. 6 Tutela dei gamberi

Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d'importazione o d'allevamento i vivaiisti devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo.

Vanno documentati allevamento d'origine o Paese d'importazione nonché quantitativi e date d'acquisto, data che esegue la commercializzazione al dettaglio nonché le date ed i quantitativi di venduti e generalità degli acquirenti.

#### Art. 7 Vigilanza

Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia; di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle ULSS che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti.

Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove ciò non sia possibile, liberati nell'ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie; purché essa appartenga alla fauna autoctona.

Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei Gruppi Speleologici aderenti alla Società Speleologica Italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale attività di vigilanza è svolta a titolo gratuito.

Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università dell'Aquila, dai Servizi Veterinari delle ULSS o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise.

#### Art. 8 Promozione e diffusione

La Regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.

Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di Enti, Associazioni ambientaliste, Associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.

#### Art. 9 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla

presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali.

La Giunta Regionale è autorizzata a regolamentare le modalità da seguire per quanto previsto dal comma precedente.

#### Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

Cap. 324000 denominato «Fondo globale corrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»  
- in diminuzione L. 30.000.000

Cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 03) denominato: «Interventi per la difesa della biodiversità: tutela della fauna cosiddetta minore»  
- in aumento L. 30.000.000

La partita 3 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio è corrispondentemente ridotta.

#### Art. 11 Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 settembre 1993.

Berti De Marinis

- 5468 del 10.11.1995 - Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.

Delibera n. 5468 del 10.11.1995

#### Omissis

OGGETTO: Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 7 settembre 1993, n. 50 avente per oggetto «Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9, secondo comma, della citata L.R. 50/93 che autorizza la Giunta Regionale a regolamentare le modalità da seguire per le violazioni previste al primo comma del medesimo articolo;

#### Omissis

#### DELIBERA

di approvare le Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore, che in allegato alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante;

di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

102

104

Modalità per l'applicazione delle sanzioni contenute nella Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50, in materia di tutela della fauna cosiddetta minore.

#### ART. 1

In esecuzione del disposto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 50 del 1993 recante disposizioni afferenti ai «primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore» la Giunta Regionale, appositamente con la predetta legge autorizzata, regola con il presente atto le modalità di irrogazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

#### ART. 2

1. Il coordinamento delle funzioni di vigilanza, controllo e sanzionamento di cui alla L.R. n. 50 del 1993 è affidato all'Ispettorato Regionale delle Foreste che si avvale, a livello territoriale locale, delle strutture decentrate degli Ispettorati Ripartimentali e Distrettuali delle Foreste.

2. L'Ispettorato Regionale delle Foreste è altresì incaricato delle funzioni afferenti l'istruttoria delle richieste di autorizzazione previste dall'art. 4 L.R. n. 50 del 1993 citata:

3. Le associazioni indicate nell'art. 4, comma 1, L.R. n. 50/1993, nei cui confronti non si applicano i divieti previsti dall'art. 3, stessa legge, nonché quelle eventualmente già autorizzate con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono tenute, nel termine perentorio di 36, 90 delle data di pubblicazione del presente provvedimento, a comunicare i dati relativi al possesso della doroza dell'Ispettorato Regionale delle Foreste che ne curerà l'inserimento in apposito elenco.

4. Ai fini del rilascio

dell'autorizzazione delle associazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, è richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Ispettorato Regionale delle Foreste che deve essere espresso nel termine di 66, 30 dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra il parere s'intende rilasciato positivamente.

5. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Ispettorato Regionale delle Foreste dispone la pubblicazione sul B.U.R.A. dell'elenco aggiornato delle associazioni cui non si applicano i divieti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 50 del 1993.

#### ART. 3

1. L'Ispettorato Regionale delle Foreste cura, in particolare, il procedimento relativo alle sanzioni da irrogare, attraverso la predisposizione di tutti gli atti relativi, comprese le ordinanze-ingiunzione e la messa in esecuzione delle sanzioni insolute con il sistema delle iscrizioni a ruolo per il tramite del Consorzio Nazionale Esattori.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente, così come stabilite dal 1 comma - art. 9 della L.R. 7 settembre 1993, n. 50, affluiscono sul C.C.P. n. 128867 intestato alla Regione Abruzzo - Ispettorato Ripartimentale Foreste - Conciliazione verbali in materia forestale.

IL COMPONENTE LA GIUNTA  
(Dott. G. D'Amico)

*Giuseppe D'Amico*

IL DIRIGENTE

(Dott. Mario Antonino)

*Mario Antonino*



# PARTE PRIMA LEGGI E DECRETI

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 21.

Tutela di alcune specie di fauna minore.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Commissario di Governo ha apposto il visto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulgò

la seguente legge:

Art. 1

FINALITÀ

1. La Regione Molise persegue il fine di assicurare la conservazione della fauna selvatica minore e del suo habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

## INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE PROTETTE

1. Nella parte dell'approvazione di una normativa provinciale per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Molise nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua le specie meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

## SPECIE PROTETTE

1. Le specie protette sono quelle descritte nell'Allegato A che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4

DIVERTI

1. Per le specie di cui all'Allegato A.1 è vietato: a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;

b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;

c) il sottrarre la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'alimentazione e della migrazione, nella misura in cui tali sottratti siano soggetti a cattura, di cui all'articolo 1;

d) la distruzione o la rimozione di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quest'ultimo;

e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure i loro esemplari, nonché di parti e prodotti facilmente identificabili, ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisca a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

1. 2. Vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei prodotti d'acqua dolce (idropotamofauna paludosa italiana) e dei prodotti di acqua dolce, non provenienti da allevamento.

Art. 5

1. La cattura di tutte le specie del genere *Chalcidobius* è vietata da allora che il loro habitat naturale prima della presa del sole ad è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

## DISPOSIZIONI

1. Gli allevamenti di rana, coccodrilli, gomitoli e granchi d'acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del Comune competente per territorio. Il Comune ne esercita il controllo sanitario e l'igiene e ne vieta l'esercizio quando l'insufficiente e la cattiva gestione non consentano ai requisiti di igiene e di efficienza.

## REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

1. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

## RESTITUZIONE ALL'AMBIENTE DELLE ANIMALI VIVI CATTURATI

1. Gli animali, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi catturati, nonché i prodotti della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna locale.

— Scopo comune (Buteo budo apenninus)

— Scopo ambrino (Buteo viridis viridis)

— Ragno comune (Lepus italica)

— Rana aglio (Rana dalesmanii)

— Rana greca (Rana graeca)

— Rana verde minore (Rana esculenta)

— Rana del fuso (Rana lessonae)

— Tarabuga nativa comune (Caretta caretta caretta) - potenziale presenza

— Testuggine comune (Testudo hermanni robertsoni)

— Testuggine d'acqua (Emys orbicularis)

— Testuggine mauritanica e Ceto (Testudo mauritanica)

— Zinobio veronese (Hemidactylus turcicus turcicus) - potenziale presenza

— Ranzano (Lacerta viridis)

— Lacerta muraglia (Podarcis muralis)

— Orbetino (Anguilla fragilis fragilis)

— Lacerta (Chalcidobius chalcidobius)

— Blacco (Coluber viridiflavus viridiflavus)

— Lacerta comune (Podarcis sicula campestris)

— Corvone (Euphrasia europaea)

— Scilla (Euphrasia longicauda)

— Scilla del collare (Murex helveticus)

— Scilla lazzarini (Murex lazzarini)

— Corvone nativa (Corvone nativa)

— Vipera dell'Orsini (Vipera ursini ursini) - potenziale presenza.

Art. 10

## AMMINISTRAZIONE

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire seicentomila (L. 600.000) e massima di lire duecentomila (L. 200.000).

Art. 11

## ORGANI DI VIGILANZA

1. Gli organi di polizia forestale nonché le guardie giurisdizionali - attente ai sensi della normativa vigente - delle associazioni ambientaliste (naturalistiche) sono incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 12

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano per comprovate motivazioni di studio o di ricerca scientifica e nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 150/1991, nel corso di attività agricole.

Art. 13

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.  
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Dato a Campobasso, addì 6 settembre 1996.

Il Presidente  
VENEZIA

Allegato A.1

— Salamandra pezzata (Salamandra atra atra)

— Salamandra dagli occhi neri (Salamandra atra atra)

— Tritone cretense (Triturus cristatus cristatus)

— Tritone punteggiato (Triturus vulgaris vulgaris)

— Tritone italiano (Triturus italicus) - presenza da conservare

— Crotalione italiano (Hydromantes italicus italicus)

— Uroloste a ventre giallo (Urolosteus variegatus variegatus)

## Legge Regionale n. 364 del 4.06.1987 "Tutela di alcune specie della fauna minore"

Venerdì 12 giugno 1987

CORRIERE ROMANO

Approvata una legge regionale che vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili

## Da oggi tutelate rane e lucertole

Protezione, fra l'altro, salamandre, testuggini, tutti i serpenti della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini - L'apporto del Wwf - Multe fino a 170 mila lire - I controlli

**D**a oggi sono censurati e puniti, secondo la legge n° 364 approvata dal Consiglio Regionale, tutti i serpenti della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

Quando il Parlamento approverà la legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, tutti i serpenti della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini, saranno protetti. La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

La legge n° 364, approvata dal Consiglio Regionale, vieta la cattura, l'uccisione o la detenzione di 32 specie di anfibi e rettili della fauna laziale, inclusa la rarissima e innocua vipera dell'Orsini.

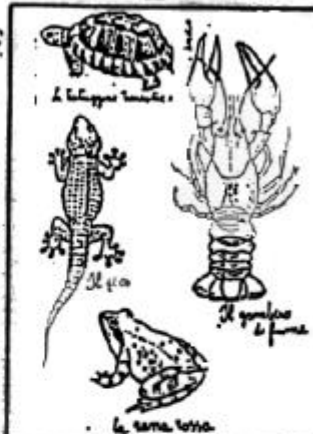


Foto Prati.

Il Consiglio Regionale ha presentato, il 15 dicembre 1986, la proposta di legge n. 364, per la «Tutela di alcune specie della fauna minore», che vieterebbe l'uccisione, la cattura, il trasporto e il commercio (art. 2) delle specie e delle sottospecie di Anfibi e Rettili laziali.

Per una svista del legislatore erano state dimenticate le sottospecie insulari di *Podarcis sicula*: prassi non intonata al disegno di legge che al riguardo è, comunque, superfluo e accademico, perché la tutela di una specie si estende, logicamente e giurisdizionalmente, anche alle sue sottospecie.

Grave è invece, non tanto per l'organo autore della proposta legge, quanto per l'istituzione pubblica o privata che gli ha fornito le basi tecniche dell'operazione, l'assenza, nell'ambito dell'erpetofauna protetta, del tritone alpino (*Triturus alpestris*) e della rana alpina (*Rana temporaria*), oltre che la mancata presa in considerazione del geotritone appenninico (*Hydromantes speleomantes italicus*).

Nella lista è assente, a ragione, la rana toro (*Rana catesbeiana*), un anuro originario del Nord America introdotto e acclimatato in più località dell'Italia settentrionale (soprattutto) e centrale.

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 4 giugno 1987, ha approvato all'unanimità questa legge, includendovi anche — le

prima omesse — lucertole campestri insulari, e incorporando in un solo articolo gli art. 2 e 3.

L'art. 3 stabilisce che «gli anfibi e i rettili» vivi «confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona».

L'art. 4 delibera che «chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di lire 70.000 e massima di lire 170.000 ed alla confisca degli animali».

L'art. 5, inoltre, incarica «della osservanza della presente legge, gli organi di Pubblica sicurezza, di Polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi».

Sono esenti da dette disposizioni gli «appartenenti alle università, gli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati autorizzati con decreto del Presidente della Giunta».

Infine, gli allevamenti di rane «sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie se esiste, l'origine e la destinazione».

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 18.  
Tutela di alcune specie della fauna minore.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalità di cui al precedente articolo, la Regione nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art. 3.

Per le specie elencate nel presente articolo è vietato:

a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;

b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;

c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;

d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;

e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:

Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gillii*);

Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*);

Tritone crestato (*Triturus cristatus carnifex*);

Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*);

Tritone italiano (*Triturus italicus*);

Geotriton italiano (*Hydromantes italicus italicus*);  
 Urolopho: ventre giallo (*Bombina variegata pa-*  
*chypus*);  
 Rospo comune (*Bufo bufo spinosus*);  
 Rospo anfibio (*Bufo viridis viridis*);  
 Raganella comune (*Hyla arborea arborea*);  
 Rana agile (*Rana delmazierei*);  
 Rana greca (*Rana graeca*);  
 Tartaruga marina comune (*Caretta caretta caretta*);  
 Tartaruga franca (*Chelonia mydas mydas*);  
 Tartaruga lutea (*Phrynops helodes helodes*);  
 Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmertensi*);  
 Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*);  
 Tartaruga mediterranea (*Tarentola mauritanica mauritanica*);  
 Emidattilo turco (*Hemidactylus turanicus turanicus*);  
 Ramarro: *Lacerta viridis viridis*;  
 Lucertola muraiola (*Podarcis muralis brueggemanni* e *Podarcis muralis nigritarsis*);  
 Orbettino (*Anguis fragilis fragilis*);  
 Luscangola (*Chalcides chalcides chalcides*);  
 Biacco maggiore (*Coluber viridiflavus viridiflavus*);  
 Lucertola empestre (*Podarcis sicula campestris*);  
 Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastel, Podarcis sicula pasquai e Podarcis sicula patrizii);  
 Cervo (*Capreolus capreolus capreolus*);  
 Saettone (*Elaphes longissima longissima* ed *Elaphes longissima* con una);  
 Biscia dal collare (*Natrix natrix helvetica*);  
 Biscia tessellata (*Natrix tessellata tessellata*);  
 Coronella austriaca (*Coronella austriaca austriaca*);  
 Coronella alla Gironda (*Coronella girondica*);  
 Vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii ursinii*).

Di vietare l'abbigliamento, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Austrocyprina pallipes pallipes*) e dei granchi di acqua dolce (*Potamon fluviatilis fluviatilis*) non provenienti da allevamento.

La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei ricercatori alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 4.

Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

#### Art. 5.

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona.

#### Art. 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

#### Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 aprile 1984

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 marzo 1984.

## CALABRIA

Legge Regionale n. 27 del 11.7.1986 "Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria".

PANDA - XXI / 10 / OTT. 1987

### Licenza di uccidere: una legge ispirata al medioevo

Dopo anni di attività finalizzata a promuovere la tutela della cosiddetta «fauna minore» (Anfibi e Rettili in particolare), è con profondo rammarico che siamo venuti a conoscenza di una legge regionale sulla «caccia», (la n. 27 del 11-7-86 - Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) che a dir poco, per una «svista» rasenta i limiti del grottesco. Infatti la suddetta legge, concernente le norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria, non tutela che «a metà» tutte le specie di Anfibi e Rettili regionali: l'articolo 38 di questa legge, vieta la cattura, la detenzione e il commercio degli esemplari di specie appartenenti all'«erpetofauna calabrese». Paredossalmente non ne vieta l'uccisione; ciò tradotto in termini pratici, equivale all'affermazione del principio per il quale in Calabria si può essere puniti per la cattura di una salamandra, di un cervone o di una testuggine, senza al contrario rischiare nulla, se

gli stessi animali vengono uccisi! Ricercando il motivo di una così incredibile legge, Giuseppe Paolillo del WWF Delegazione Calabria (settore conservazione), ci riferisce che i responsabili dell'approvazione di questo insensato articolo 38, si siano giustificati affermando che «in Calabria ci sono le vipere e non è possibile proteggere le vipere». Ironia della sorte, come lo stesso Paolillo ci scrive: «per paura delle vipere tutti gli Anfibi diventano Rettili, tutti i Rettili serpenti e tutti i serpenti diventano vipere, temutissime e stando alla solita fantasia popolare, numerosissime!». A questo punto penso al filosofo Lucilio Vanini di Taurisano, che nel lontano 1619 venne bruciato vivo a Tolosa semplicemente perché trovato in possesso di un rospo alloggiato in un boccale di vetro. E tra i ricordi scolastici di oscuri periodi storici, per meati di streghe, rospi e vipere, viene spontaneo osservare che da quei lontani tempi ad oggi, non è in fondo cambiato nulla. Chi vuole la vipera morta è degno di ogni

rispetto, chi invece la vuole proteggere è visto con sospetto e non ha neanche il diritto di parlare. Ecco la mentalità distorta del comune cittadino, che conoscendo ben poco della biologia degli esseri viventi, pretende di emettere sentenze di morte per le specie «antipatiche» o «scomode». La Vipera comune (*Vipera aspis*) è presente in Calabria con la sottospecie *hugyi* (caratterizzata da una magnifica livrea dorsale), e localizzata nelle aree più selvagge o comunque meno degradate della regione. Le probabilità di incontrare questi animali sono limitatissime, oltretutto la presunta pericolosità delle vipere europee è stata da tempo sminuita dalle ricerche di diversi studiosi, concordi tra loro nel ricordare che un morso curato bene non lascia alcuna conseguenza. In ogni caso, l'uomo non ha diritto di condannare all'estinzione delle specie animali solo perché giudicate «pericolose». Come scriveva il celebre erpetologo Archie Carr, (noto come autorità mondiale per gli studi condotti sulle tartarughe marine) nel suo libro *The Reptiles*: «Se il mondo andrà innanzi così come è avviato, verrà il giorno in cui non ci saranno più rettili. Conosco gente che non sarà affatto addolorata da questo pronostico; ma io mi preoccupo di una tale prospettiva. I rettili popolavano la Terra quando la natura era ancora selvaggia; ed è questo l'ambiente in cui si sono evoluti quel sistema nervoso ed endocrino che, del nostro lontano antenato, hanno fatto una creatura umana. Se permettiamo che i Rettili scompaiano, segno è che sta per scomparire tutto ciò che è selvaggio. E quando ciò sarà avvenuto, noi non saremo più veramente umani».

E sulle parole del celebre erpetologo non rimane che augurarsi un intervento di «correzione» dell'articolo 38 di questa strana legge regionale, e soprattutto vogliamo auspicare tra i nostri soci, una sempre più crescente sensibilità per i problemi di tutela della nostra fauna minore, spesso ingiustamente trascurata.

Claudio Bagnoli



Foto Edoardo Pozzo

L.R. 11 luglio 1986, n. 27.

Norme per l'organizzazione del territorio ai fini della protezione della fauna e per la disciplina dell'attività venatoria nella Regione Calabria.

## Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 1. Finalità della legge.

La Regione Calabria, in attuazione dei principi stabiliti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con la presente legge disciplina la tutela della fauna selvatica, la regolamentazione dell'esercizio venatorio e l'organizzazione dei servizi per la difesa del territorio regionale al fine di realizzare un migliore equilibrio faunistico.

A tale uopo, programma gli interventi necessari di cui al successivo articolo 22 e, al fine di responsabilizzare gli enti e le categorie interessate, promuove anche l'istituzione di organismi democratici di partecipazione alla gestione delle attività pertinenti.

Art. 2. Fauna selvatica e sua tutela.

La Regione Calabria riconosce nella fauna selvatica un bene ambientale indisponibile e lo tutela, unitamente agli organismi di partecipazione e di gestione previsti dalla presente legge, nell'interesse della comunità nazionale.

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela, i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili, stabilmente o temporaneamente presenti, in stato di libertà naturale, nel territorio della Regione.

2 Sono particolarmente protette le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 968/1977 ed all'art. 6 della Convenzione di Berna, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole.

In conformità a quanto previsto nei commi precedenti, è vietata, in tutto il territorio regionale, qualsiasi forma di uccellazione. E' vietata, altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

## Titolo IV SPECIE CACCIABILI. CONTROLLO DELLA FAUNA. PERIODI DI CACCIA

Art. 37. Esercizio della caccia controllata.

Il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate nell'articolo successivo.

Art. 38. Elenco delle specie cacciabili. Periodi di caccia.

E' vietato, ai fini della presente normativa, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna italiana se non quelli previsti nel comma successivo.

L'Amministrazione comunale ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

E' altresì vietato, ai fini della presente legge, catturare, detenere o commerciare esemplari di specie di anfibi e rettili appartenenti alla fauna calabrese ed è, inoltre, vietata la raccolta o la distruzione di uova e girini. Deroche al divieto di cui al presente comma sono consentite, previa autorizzazione della Regione, per allevamenti a scopo alimentare di esemplari appartenenti alla specie *Rana-esculenta* e per la raccolta e detenzione di esemplari per scopi scientifici formalmente documentati da enti o istituti. Per la sola specie di *Rana esculenta* è consentita la raccolta di un numero non superiore ai venti esemplari al giorno per ciascun raccoglitore nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31 agosto di ogni anno. E' comunque vietata l'introduzione a scopo di ripopolamento nel territorio calabrese di specie anfibi e rettili non appartenenti alla fauna autoctona.

## SICILIA

- Legge Regionale n. 37 del 30.03.1981  
"... normativa venatoria regionale"  
"art. 3. ... è vietata, su tutto il territorio, la caccia e la cattura di tartarughe e testuggini."  
"SANZIONI: ... sanzioni amministrative per i trasgressori da L. 20.000 a L. 500.000."

## SARDEGNA

- Legge Regionale n. 32 del 28.04.1978  
"Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna".  
"art. 29. ... è vietata l'uccisione o la cattura di tartarughe ..."  
"SANZIONI: ... sanzioni amministrative per i trasgressori da L. 30.000 a L. 150.000, oltre a quelle stabilite anno per anno dal Calendario Venatorio."
- Calendario Venatorio della Regione Sardegna (a partire dal 1982-1983).  
"art. 12. ... è vietata l'uccisione e la cattura dei rettili: *Emys orbicularis*, *Testudo graeca*, *Testudo hermanni*, *Testudo marginata* e *Caretta caretta*."  
"SANZIONI: ... la sanzione amministrativa per i trasgressori va da L. 400.000 (per le prime tre specie) a L. 15.000.000 (per *Testudo marginata* e *Caretta caretta*)."

## Altre Normative

110



Aggiornamento alla GU 06/03/98

## 17. ANTICITA', BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI

A) Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico

## D.M. 21 settembre 1984 (1).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contigui ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1984, n. 265.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, ora, il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, riportato alla voce BELLEZZE NATURALI.

## IL MINISTRO

## PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione;

Considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperquata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: a) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; b) il potere di inhibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare il crescente degrado del patrimonio ambientale,

pag.

1

inverso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso in data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, prescritte per «gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno»;

Decreta:

(Giurisprudenza)

1) Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge - con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quiquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - i seguenti beni e luoghi:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contigui ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;
- e) i ghiacciai e circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i boschi e le foreste;
- h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

(Giurisprudenza)

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai

pag. 2

numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e ai sensi del *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357* ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico le aree in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e dal regolamento di esecuzione approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357*.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497* e del regolamento di esecuzione approvato con *regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357*.

SPAZIO FIGURE

## L'ARTICOLO 727

PENALE

**P**oche righe scritte nella parte "delle contravvenzioni di polizia" del vigente Codice Penale rappresentano l'unica tutela fino ad ora offerta agli animali per proteggerli dalle crudeltà e dalle sevizie. Il reato di "maltrattamento di animali" è infatti punito dall'articolo 727 C.P. con un'ammenda, elevata fino a tre milioni dall'integrazione del testo con i disposti della nuova legge 281/91 in materia di "prevenzione del randagismo". Molti, purtroppo anche fra le forze dell'ordine deputate alla sua applicazione, credono che questo reato sia stato depenalizzato dalla Legge 689/81 (modifiche al sistema penale) mentre nella realtà l'articolo 727 è l'unico reato punito con la sola ammenda che non rientri nel novero di quelli depenalizzati. Questo non significa certamente che c'è da esultare perché nella realtà il testo dell'articolo poco si presta ad operare una seria difesa degli animali, sia per il suo tenore letterale sia per la scarsa efficacia delle sanzioni che non rappresentano certo un valido deterrente contro i maltrattamenti: fatto comune a buona parte delle norme vigenti ma certo scarsamente consolatorio. Quando nel 1931 entrò in vigore il Codice Penale vigente ben diverse erano le realtà e, soprattutto, ben diverso era l'atteggiamento dell'opinione pubblica sulla necessità di tutelare seriamente i diritti degli animali. Sono passati sessant'anni e nonostante tutte le battaglie sostenute dai protezionisti in questo periodo il nostro Parlamento ha approvato

soltanto un inasprimento delle ammende (che erano e restano ridicole) senza preoccuparsi minimamente di riscrivere il testo dell'articolo che risulta antiquato e scarsamente applicabile, permeato di uno specismo ipocrita che mira più a tutelare il sentimento umano dal raccapriccio che può provare nel vedere un animale sevizato che non da una reale volontà di protezione. Lungo sarebbe il discorso sulle motivazioni che hanno portato il nostro Parlamento a lasciare immutato il testo dell'articolo ed a non aggiungere pene accessorie, ad esempio il divieto di tenere animali per le persone condannate per questo reato, ma certamente vanno smorzate e ben pesate le esultazioni di qualche deputato che ha fatto della Legge 281/91 il proprio "fiore all'occhiello". Forse non si è nemmeno accorto che una parte di questo articolo riguarda ancora i cosiddetti "carrettieri", figure di conducenti di animali da soma che se non ancora completamente estinte sono certamente in via d'estinzione (ma forse i nostri onorevoli hanno voluto tutelare i poveri cavalli che ancora tirano le carrozze nel centro di Roma!). Purtroppo però bisogna lavorare con gli strumenti che si posseggono e l'articolo 727 era e resta l'unico punto fermo: per questo è importante saperlo ben interpretare e conoscere quali sono le possibilità applicative. Cominciamo con il dire che essendo un reato penale è obbligo di tutti gli agenti di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, etc.) impedire che questo venga por-

tato ad ulteriori conseguenze, con l'evidente necessità quindi di impedire il permanere di condizioni afflittive per l'animale o gli animali

### ARTICOLO 727 DEL CODICE PENALE

**"Maltrattamento di animali"**  
Chiunque inculca verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

727

**Maltrattamento di animali.** — Chiunque inculcare verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'amenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della matazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di matazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'amenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi dalla licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

## BIBLIOGRAFIA

- ① ANONIMO, *Enti per la protezione degli animali tra costituzione di parte civile ed intervento nel processo penale*, GI. 1993, II, 419; ② CORRAI, *Appunti sull'art. 727 R.D.*, 1968, II, 157; ③ CORRAI, *Maltrattamento o malgoverno di animali*, ED. XXV, 266; ④ COSSUOVO, *Maltrattamento di animali*, D. PEN, VII, 528; ⑤ MAZZA, *Sui maltrattamenti di animali*, GAL. 1984, 548; ⑥ MUSACCA, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, R. PEN 1994, 253; ⑦ PADOVANI, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, L. PEN, 1994, 603; ⑧ PALMIERI, *In tema di maltrattamento di animali*, GAL. 1977, 450; ⑨ PKEZIOSI, *In materia di maltrattamenti di animali*, CP. 1992, 953; ⑩ SANATINI, *Maltrattamenti di animali*, Nss DI X 81; ⑪ SASTOLICI, *Una positiva e interessante evoluzione dell'interpretazione dell'art. 727 c.p.*, R. PEN, 1990, 546; ⑫ SERAFINI, *Proposta per la modifica dell'art. 727 c.p.*, R. PEN, 1971, 548.

SOMMARIO: 1. Oggetto giuridico. — 2. Elemento materiale. — 3. Elemento soggettivo. — 4. Circostanze. — 5. Concorso di norme. — 6. Questioni di costituzionalità.

[1] **Oggetto giuridico.** Anche prima della profonda modifica normativa dell'art. 727, la giurisprudenza aveva mutato orientamento sull'oggetto della tutela penale. Ed invero mentre nel passato si affermava comunemente che la norma tutelava

2620

rebbe il sentimento comune di pietà verso gli animali e nello stesso tempo sarebbe tesa a promuovere l'educazione civile, evitando ciò che abitua l'uomo alla durezza ed all'insensibilità per il dolore altrui (così, ad es., Cass. III 22.4.1985, Guglielmina, R. PEN 1986, 733), e che la ragione della incriminazione va ricercata nella ripugnanza che gli atti di crudeltà verso gli animali destano nella comunità dei consociati (Cass. III 24.9.1982, Bordin, CP 1984, 68) in decisioni più recenti si era rilevato che sono punibili ex art. 727 non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola inculcare) o che destino ripugnanza — ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria (Cass. III 14.3.1990, Fenati, R. PEN 1990, 546 e CP 1992, 951 con nota adesiva PREZIOSI, ⑥); in tal modo dando credito a precedenti interpretazioni dei giudici di merito (Pret. Amelia 7.10.1987, Cecchetti, R. PEN 1988, 167 e Pret. Modena 30.4.1985, FI II, 403) ove si era affermato, tra l'altro, che il concetto di maltrattamento ed inculcare verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore. Gli animali in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro positivamente entro determinati limiti. Se questi limiti vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche o psichiche di cui l'animale è portatore. Superata la soglia della reattività al dolore e violata cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento-dolore, il reato di cui all'art. 727 può dirsi integrato. Ivi, anche precisandosi che se oggetto della tutela è il sentimento di pietà nell'uomo connotato anche verso gli animali, pur tuttavia in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto essere viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Seguendo la originaria impostazione ad es. l'esposizione in pubblico di lucertole che vengono mangiate vive da vipere integrerebbe gli estremi della contravvenzione, in quanto tale fatto non può non destare ribrezzo ed è inquadabile nella ratio della incriminazione (Cass. III 22.4.1985, Guglielmina, cit.). Intervenute le modifiche al testo della norma incriminatrice, è stato affermato che l'art. 727 tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare l'infusione di un dolore che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrerebbero, pertanto, nella fattispecie tutte quelle condotte che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica, qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili, o che comunque si rivelino espressioni di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità (Cass. 5.11.1993, Battocchio, CP 1995, 929). In conseguenza, dovrebbe rivisitarsi il pensiero, vigente la vecchia formulazione, dominante in dottrina per cui oggetto materiale del reato possono essere soltanto quegli animali che sono comunemente ritenuti sensibili e comunque tali da destare nell'uomo quel senso di pietà e compassione che la legge tutela (per tutti CORRAI, ③, 265) e, difatti, pur non avendo il nuovo testo modificato l'oggetto della tutela, che continua ad identificarsi nel sentimento sociale verso gli animali, per cui come esseri viventi dotati di una sensibilità, il nuovo testo adeguava in varia guisa la dimensione, soprattutto estendendo la previsione tipica a condotte origi-

2621

ariamente estranee alla fattispecie (PADEVANI, O. 604), ma si prosegue, il concetto di animale va oggi inteso in una accezione più lata rispetto a quella prima seguita, siccome comprensiva di tutte le specie verso le quali l'uomo possa adottare atteggiamenti socialmente apprezzabili.

2) *Elemento materiale.* La norma contenuta nell'art. 727 (oggi come allora) come si è ripetutamente detto, non punisce l'uccisione di animali, ma l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso di essi e quindi in caso di morte la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche in modo che ne scaturisca offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali e ripugnanza per gli atti compiuti (per tutte Cass. II 21.3.1987, Grandesso, R PEN 1987, 642); pertanto l'uccisione non necessaria di un animale è punibile ai sensi dell'art. 727 solo quando il mezzo mortale impiegato è particolarmente doloroso (Cass. VI 13.10.1956, Malgatta, RIDP 1957, 300) e tuttavia se per necessità debba essere data la morte ad un animale il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza (Cass. III 5.11.1993, Battocchio, cit.). Analogamente pare doversi ancor oggi condividere l'assunto per cui il maltrattamento di animali, pur avendo carattere omisivo, in quanto consiste sempre in un fatto positivo contrario al sentimento comune tutelato dalla legge, può commettersi mediante azione o mediante omissione (Cass. VI 28.5.1975, Ziboni, CP 1976, 697). Si è avuto modo, poi, di precisare che: — fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico (Cass. III 20.6.1986, Bianchi, CP 1988, 286); — per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 727 nella ipotesi di sottoposizione di animali a fatiche occorre che l'animale sia sottoposto senza necessità a fatica eccessiva, tale cioè che non sia sopportabile senza naturale pericolo o danno per l'animale stesso (Cass. VI 7.12.1967, Troccoli, GI 1968, II, 44); — per atti concreti di crudeltà deve intendersi una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica (Cass. III 23.10.1983, Garnero Eassa, inedita); — integra il concetto di tortura — quale elemento materiale del reato di maltrattamento di animali — qualsiasi incrudelimento e sottoposizione dell'animale a sevizie o gravi sofferenze senza giustificato motivo (Cass. VI 3.10.1973, Bonzanini, R PEN 1974, 760). Il concetto di necessità richiamato dall'art. 727 non corrisponde allo stato di necessità previsto dall'art. 54 del codice, dovendo invece nel particolare richiamo che il legislatore formula a proposito tanto del delitto di cui all'art. 638 che della contravvenzione di cui all'art. 727 identificarsi un concetto di necessità più ampio e diverso inerente alla speciale natura di questi reati e al loro specifico oggetto materiale (Cass. II 5.5.1971, Marletta, G PEN 1972, II, 629), e sarebbe appena il caso di aggiungere che la necessità non deve essere confusa con l'utilità e che non tutto ciò che è utile e che soddisfa l'egoismo dell'uomo è necessario (Corpi, O. 269). Anche il nuovo testo del comma 1 dell'art. 727 richiama il concetto di necessità se pur limitatamente alla condotta di incrudelimento, mentre precedentemente detto concetto era riferito solo alla condotta di «eccessive torture o fatiche»: ebbene si era precisato che la necessità richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura deve essere intesa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda

dal consentito (Cass. III 20.6.1986, Bianchi, cit.). D'altra parte i limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli *offendicula* concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi uguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli *offendicula* nei limiti in cui i medesimi appaiono necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare agli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore (nella fattispecie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51, dal reato di maltrattamento di animali, la SC ha osservato che vi erano altre azioni — uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti — alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo — rete metallica, uso di sostanze come la candeggina, atte ad allontanare i gatti — e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere in astratto pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani) (Cass. III 1.12.1994, Tomasoni, G PEN 1995, II, 677). Richiamandosi anche a normativa sovranazionale, vale ricordare come la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali firmata a Bonn il 12.7.1973, ratificata anche dall'Italia, contiene principi che devono trovare applicazione anche nei trasporti nazionali: l'obbligo di assicurare agli animali sufficiente spazio, art. 6; l'obbligo di garantire acqua e alimentazione durante il trasporto, art. 6 punto 4; l'obbligo di evitare promiscuità tra animali nel trasporto, art. 7; l'obbligo di utilizzare mezzi adeguati, art. 9; l'obbligo di impedire delezioni sugli animali posti ai livelli inferiori nel caso di sovrapposizione di strutture, art. 39 (Cass. III 14.3.1990, cit.). Applicando per lo più le sue poste considerazioni, si è ritenuta condotta punibile: — la detenzione di volatili in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sanguinamento e di sofferenza (Cass. III 24.4.1995, Parusolo, MCP, 201786); — nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, stratonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali (Cass. III 1.1.1995, Catellan, MCP, 202482); — l'allevamento di vitelli in celle tanto ristrette da costringerli a stare sempre in posizione eretta senza potersi mai sdraiare, posto che in tal caso non può considerarsi necessaria l'intervento dell'allevatore ad evitare spese maggiori per assicurare alle bestie uno spazio più ampio, tale da consentire il decubito (Cass. IV 6.7.1966, Rossi, CP 1967, 535); — l'allevamento di vitelli in celle costantemente buie ed a temperatura elevata e tanto strette da impedire che essi possano sdraiarsi per riposare, consentendo solo la possibilità di piegare i ginocchi (Cass. VI 9.5.1967, Zorzetto, CP 1968, 281); — il trasportare un cane nel portabagagli di una autovettura, lasciando il coperchio appena socchiuso e facendo così soffrire il cane per l'insufficienza dell'aria, soprattutto quando l'ambiente sia più o meno imprugnato da esalazioni di benzina (Cass. IV 7.4.1965, Bertoni, CP 1967, 74); — il trasporto di ovini

chiusi e legati nel bagaglio di un'autovettura, dove essi erano esposti a soffocamento per l'angustia del vano, privo di circolazione d'aria e per l'esalazione di gas tossici provenienti dal tubo di scarico del motore (Cass. VI 25.1.1972, Preturi, AP 1972, 527); — lo sfinire con bastoni e verghe aventi puntali accuminati i buoi impiegati in una gara di velocità fra curi (Pret. Larino 25.5.1992, Russo, GM 1993, 743). Sono state, di contro, ritenute condotte lecite: — la applicazione ad alcuni fagiani di allevamento di appositi parucchi, installati su di una asticciola che perfora una membrana del setto nasale dei pennuti, perché tale applicazione costituisce una pratica profilattica indispensabile diretta ad impedire il cosiddetto fenomeno della pterofagia, cioè l'aggressione dei volatili più deboli da parte dei più forti con continue beccate che provocano dapprima il deperimento e successivamente ferite mortali con manifestazioni di cannibalismo (Cass. VI 28.10.1967, Scaramuzzi, CP 1967, 1518); — l'uso del pungolo per i buoi se tenuto nei limiti della necessità (Cass. VI 16.1.1935, Sgobbi, CP 1935, II, 351).

**[3] Elemento soggettivo.** Conformemente al concetto di crudeltà, e pur in presenza di contravvenzione, va osservato come l'elemento soggettivo, nell'ipotesi di tale condotta, consiste necessariamente nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontà del fatto (Cass. 3.10.1973, cit.); mentre con riferimento alle altre modalità di esecuzione del reato, si era segnalato che le stesse potevano essere caratterizzate sia dal dolo che dalla colpa (per tutti MANZINI X 1120). E quindi per integrare la fattispecie della sottoposizione di animali ad eccessive fatiche o torture senza necessità preveduta — all'epoca — dal comma 1 dell'art. 727 è sufficiente la libera e cosciente volontarietà del fatto, mentre per la fattispecie di inculcamento è necessario il dolo (Cass. VI 7.6.1967, Calciolari, GI 1968, II, 43). In questo senso si è detto che il reato di cui all'art. 727 pendendo in considerazione il concetto ampio di maltrattamento non punisce soltanto gli atti di servizi, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorvoli dell'uomo (Cass. VI 22.10.1992, Geiser, CP 1993, 2835). La rinnovala sensibilità del legislatore in tema di maltrattamento di animali ha portato ad affermare, proprio in tema di scusabilità dell'ignoranza, che il cosiddetto dovere di informazione cui il comune cittadino è tenuto è esigibile anche dal cacciatore, che esercita un'attività normativamente disciplinata e condizionata dal rilascio di un'autorizzazione e non può pertanto invocare l'ignoranza scusabile della norma penale (Cass. III 24.4.1995, Parussolo, cit.).

**[4] Circostanze.** La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 è compatibile con il reato di maltrattamenti di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, la finalità, che indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire (Cass. III 5.11.1993, Baitocchio, cit.).

**[5] Concorso di norme.** L'art. 20 lett. q) l. 2.12.1977, n. 968 per il quale è vietato a chiunque usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo, non funge da scriminante rispetto alla contravvenzione dell'art. 727 che deve trovare applicazione ogni qualvolta in occasione di esercizio del tiro a volo si adottino verso i volatili misure qualificabili come maltrattamenti (C. Crim. 136/1983, CP 1983, 1725). Si sono poi posti, vigenti la originaria formulazione della contravvenzione, concreti problemi di operatività con la legge n. 924 del 1991 in tema di vivisezione, da un lato

2624

affermandosi che la violazione dell'art. 727 — quando l'esperimento fuoriesca dai principi generali di necessità e proporzione — può senz'altro concorrere con le infrazzioni amministrative previste dalla speciale disciplina (MANZINI X 1115) e dall'altro constataudo come l'esecuzione di un esperimento con modalità diverse implicherebbe di per sé la violazione di detto art. 727 (Pret. Padova 18.7.1978, R IT M L 1980, 165). Su questa ultima impostazione va segnalata la tesi (PADOVANI, Q. 608) per cui, posto che il nuovo testo dell'art. 727 non ha riprodotto il vecchio comma 2 in tema di esperimenti e posto che per disciplinare gli esperimenti scientifici su animali è intervenuto il d.lg. 27.1.1992, n. 116, ogni condotta sperimentale tenuta in violazione delle prescrizioni del citato d.lg. integra in linea di principio la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727. L'abbandono di animali, oggi previsto espressamente come condotta penalmente rilevante, riprende, ampliandolo, il divieto contenuto nell'art. 5 comma 1 l. 14.8.1991, n. 281, che punisce con sanzione amministrativa, «chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione». Escluso il ricorso al principio di specialità sancito dall'art. 9 l. mod. sist. pen., non vi sono state opinioni diffusi alla interpretazione per cui il nuovo art. 727 ha parzialmente abrogato l'art. 5 l. 281 del 1991; il quale ultimo conscriverebbe tuttavia una propria sfera di applicazione, per le ipotesi di abbandono di animali detenuti nell'abitazione che non possono ritenersi né domestici, né addomesticati: come ad es. nel caso di tigri, leoni. Il loro abbandono non sembra allora rappresentare in effetti una forma di maltrattamento dell'animale, ma un eventuale pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali (PADOVANI, Q. 607).

**[6] Questioni di costituzionalità.** Rilevando che deve escludersi la possibilità di adottare una pronuncia dalla quale derivi la creazione di una fattispecie penale ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25, si è ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost., nella parte in cui non assoggetta a pena colui che uccide il proprio animale (C. Cost. 411/1995, CP 1996, 27). Peraltro è manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa al nuovo testo dell'art. 727, la cui fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e non le specifiche modalità del comportamento e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extra giuridici, per il fatto che presuppone il concetto «natura dell'animale», tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all'interprete un parametro valutativo costitutivo, per la specie più noie, dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto (Cass. III 24.4.1995, Parussolo, cit.).



# Trattiamoli bene

*Una guida pratica alle azioni legali  
che chiunque può intraprendere per  
impedire i maltrattamenti degli animali*

di Emanuela Pasetto,  
avvocato

## CHE COSA FARE IN CASO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

L'art. 727 del Codice Penale è un reato procedibile d'ufficio. Ciò sta a significare che l'Autorità Giudiziaria ha il potere-dovere di radicare un procedimento penale qualora ravvisi gli estremi di detto reato anche senza un'esplicita istanza. In pratica, tuttavia, è ben difficile che un processo penale per il 727 c.p. prenda vita senza un esposto-denuncia, che viene normalmente presentato dagli enti animalisti e protezioneisti.

Sovvente, infatti, accade che chi assiste o comunque viene a conoscenza di un caso di maltrattamento di animali, ne riferisca alle associazioni che si occupano della loro tutela, associazioni che a loro volta presentano denuncia all'Autorità Giudiziaria. La procedibilità d'ufficio del suddetto reato, tuttavia, fa sì che chiunque, pertanto anche il semplice cittadino, possa portare a conoscenza dell'autorità competente un caso di maltrattamento di animali, purché lo faccia entro il termine di prescrizione, che è di due

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.5

anni dalla data del fatto.

L'esposto-denuncia va indirizzato a un organo della Polizia Giudiziaria (carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) oppure alla Procura della Repubblica, presso la Pretura Circondariale del luogo ove il maltrattamento si è verificato. Personalmente trovo più conveniente depositare la denuncia presso la Procura della Repubblica. Ciò consente che il procedimento venga tempestivamente rubricato e che lo stesso venga immediatamente assegnato al magistrato designato dal capo dell'ufficio. *Nell'esposto-denuncia è indispensabile evidenziare i dati esatti di chi lo sottoscrive (sono infatti inaccettabili le denunce anonime) ed è indispensabile descrivere, nel modo più dettagliato possibile, quando e come si è realizzato il maltrattamento di animali.* E' inoltre assai opportuno indicare nome, cognome e indirizzo di eventuali testimoni al fatto.

*Indispensabile sarà poi specificare se il maltrattamento è ancora in atto.* In questo caso infatti, per evitare all'animale ulteriori sofferenze, è assolutamente consigliabile fare richiesta di sequestro dell'animale medesimo. Detto provvedimento è disciplinato dall'art. 321 del codice di procedura penale, che testualmente recita "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, a richiesta del Pubblico Ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. *Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.*" Nella mia esperienza professionale ho utilizzato più volte questo prezioso strumento, l'unico in grado di proteggere concretamente l'animale. Nei casi in cui si intenda chiedere il sequestro di animali, è consigliabile, all'atto di depositare l'esposto-denuncia, chiedere di parlare con il Procuratore della Repubblica di turno presso la Pretura (se nell'esposto-denuncia vi sono delle richieste di sequestro, è il magistrato di turno che viene incaricato di seguire il procedimento nascente dalla denuncia) al fine di spiegargli anche a voce la situazione. *Nel caso di richiesta di sequestro, è indispensabile che chi la propone indichi anche chi assumerà la veste di custode.* E' pacifico infatti che l'animale, una volta sequestrato, non potrà

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.6



essere "custodito in cancelleria". D'altronde è assolutamente sconsigliabile che venga nominata custode la persona sottoposta a indagini, che normalmente è il proprietario dell'animale maltrattato.

La prassi normale è che, di fronte a una richiesta di sequestro, il Pubblico Ministero disponga lo svolgimento di sommarie indagini al fine di verificare la fondatezza dell'esposto. Nel caso in cui tali indagini confermino l'esistenza di un maltrattamento in atto, il Pubblico Ministero chiederà al giudice per le indagini preliminari l'emaneazione del decreto di sequestro. Tale decreto verrà eseguito ad opera della Polizia Giudiziaria, che si recherà nel luogo ove l'animale, o gli animali maltrattati, si trovano, e provvederà a toglierli materialmente dalla disponibilità del proprietario o comunque del detentore.

Può accadere, sempre in tema di sequestro, che la situazione di maltrattamento in cui versa l'animale sia così grave da non consentire di attendere i tempi "tecnici" necessari per l'emaneazione di sequestro preventivo prevista dall'art. 321 c.p.p.. Soccorre in que-

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 7

sto caso, a mio giudizio, l'art. 354 del codice di procedura penale che, nel disciplinare i compiti della Polizia Giudiziaria, prevede che "gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del Pubblico Ministero. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti". Il relativo verbale di sequestro verrà poi trasmesso al Pubblico Ministero che provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a convallidare il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria.

#### QUANDO L'ANIMALE VIENE SEQUESTRATO AL PROPRIETARIO

In casi di estrema urgenza, quindi, non vi è neppure il tempo di presentare un esposto-denuncia scritto all'Autorità Giudiziaria, ma è opportuno rivolgersi direttamente alla Polizia Giudiziaria, chiedendo un immediato intervento ai sensi del precitato art. 354 c.p.p.. Occorre chiedersi quale potrà essere la sorte degli animali sequestrati, in quanto non va dimenticato che il provvedimento di sequestro non toglie la titolarità di diritti in capo all'eventuale proprietario, bensì soltanto la materiale disponibilità dell'animale. Varie sono le ipotesi che possono presentarsi.

La prima, e più favorevole, è che la persona denunciata per il reato di cui all'art. 727 c.p. venga condannata in forza di decreto penale o, ancor meglio, a seguito di dibattimento.

In tal caso il pretore potrà disporre la confisca dell'animale sequestrato, confisca che permetterà al custode del medesimo di disporne liberamente. Il caso più frequente è che l'animale sequestrato sia custodito presso enti protezionistici i quali, dal momento del provvedimento di confisca, potranno consentirne l'adozione. La seconda ipotesi è poi quella che si verifica qualora l'imputato chieda di essere ammesso al beneficio dell'oblazione, che consiste nel pagamento di un importo pari a un terzo della pena massima, pagamento che estingue il reato facendo cadere anche tutte le

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 8



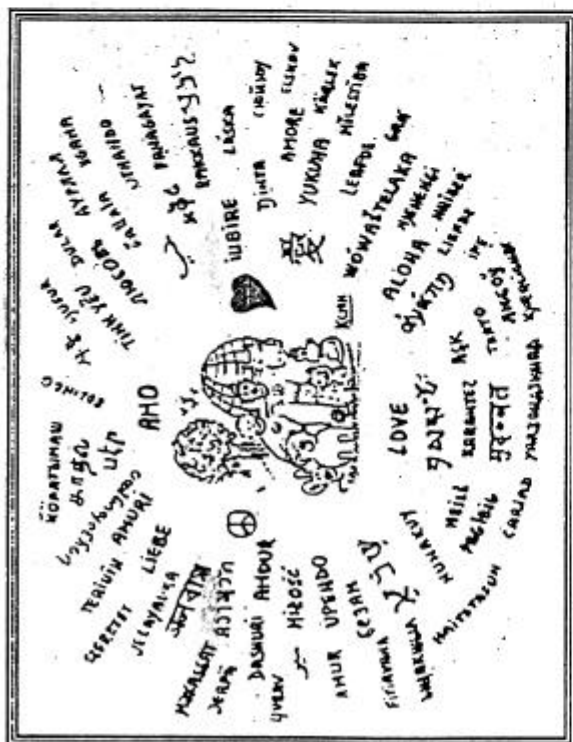
c.p. che così recita "nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammonda il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, *oltre alle spese di procedimento*".

#### LA SENTENZA È: L'ANIMALE HA DIRITTI

Tornando a quello che dovrebbe essere il contenuto di un esposto-denuncia per il reato di maltrattamento di animali, è opportuno riportare sempre alcuni stralci delle note sentenza della Cassazione Penale 14.3.90, estensore Postiglione, che ha "rivoluzionato" il concetto di tale reato affermando finalmente che l'art. 727 c.p. "tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore". "La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore. Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mezza verso gli animali (come suggerisce la parola "incrudelire") - o che destino ripugnanza - ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale producendo un dolore, pure se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono o incuria".

Tale innovativa sentenza permette infatti di ritenere punibili condotte che fino ad alcuni anni orsono erano indifferenti dal punto di vista del diritto penale. Questa sentenza è pubblicata su varie riviste giuridiche ed è pertanto opportuno procurarsene una copia, ad esempio presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, e quindi allegarla all'esposto-denuncia. La sentenza è reperibile, ad esempio, nella rivista *Foro Italiano* 1990, Parte II, pagg. 478 e segg. Andrà poi citata, qualora si verta in tema di "animali d'affezione" la legge 281 del 14.8.1991, che ha riconosciuto agli stessi, per la prima volta in Italia, "status giuridico".

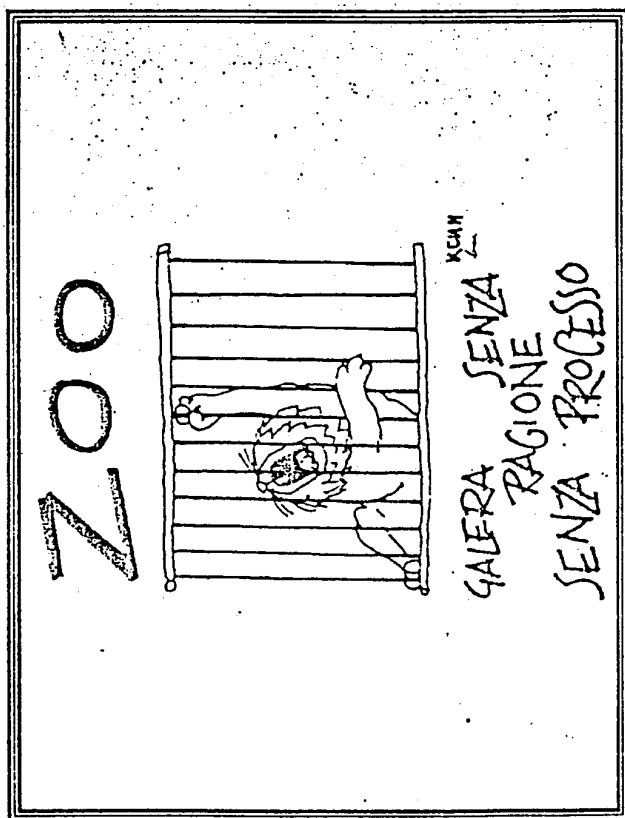
GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 10



misure cautelari, compreso il sequestro. In tale ipotesi, dunque, se l'imputato, che fosse anche proprietario dell'animale sequestrato, dovesse richiedere la restituzione dello stesso ne avrebbe purtroppo diritto. Ugual diritto alla restituzione vi è naturalmente nell'ipotesi di assoluzione e così anche in ipotesi di estinzione del reato per amnistia.

Per mia personale esperienza posso comunque garantire che chi maltratta il proprio animale ben difficilmente può avere interesse a chiedere la restituzione del medesimo, a meno che l'animale non abbia un valore economico. Nell'ipotesi assai frequente che il diritto alla restituzione nasca dall'aver determinato l'estinzione del reato per oblazione, è assai opportuno chiedere che il giudice che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di oblazione, determinando in concreto la somma dovuta, determini altresì le spese dovute al custode per il mantenimento dell'animale durante il periodo di sequestro dello stesso. Ritengo che il giudice possa provvedere anche sulle spese di custodia in forza del testo dell'art. 162 del

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 9



#### GLI ANIMALISTI NEI PROCESSI PENALI

Il recente codice di procedura penale affronta il tema dell'intervento degli "enti" nel processo penale. Dopo aver approfondito la materia, con riferimento al reato di maltrattamento di animali, ritengo di poter affermare che, nell'ambito del procedimento che si instruisce a seguito di un esposto-denuncia per maltrattamento di animali, durante la fase delle indagini preliminari dinanzi al Pubblico Ministero sia ammissibile esclusivamente l'intervento di cui all'art. 91 c.p.p..

Tale norma prevede che "gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, *anzichè* anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato".

In pratica, l'estrema specificità della norma consente di affermare che non tutti gli enti animalisti e protezionisti, bensì solo

quelli che sono riconosciuti in forza di legge dello Stato, possono intervenire in questa prima fase delle indagini. Per ciò che è a mia conoscenza, tale facoltà spetta all'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), riconosciuta con d.p.r. 31.3.79, e alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, riconosciuta con d.p.r. 922 del 13.8.64. I poteri che spettano agli enti riconosciuti in forza di legge, nella fase delle indagini preliminari, sono piuttosto modesti, ma io consiglio di effettuare comunque questo intervento, se è possibile, per affiancare all'accusa pubblica, un'accusa, per così dire, privata, che potrà farsi garante che l'azione penale venga esercitata nel modo più incisivo possibile. Posso affermare, infatti, che probabilmente per la scarsa attenzione finora riservata al problema del maltrattamento degli animali, anche da parte della magistratura, non sono infrequenti i casi nei quali lo stesso Pubblico Ministero chiedi l'archiviazione del procedimento anche in casi laddove la responsabilità è fin troppo evidente.

Una volta terminata la fase delle indagini preliminari, se il P.M. ritiene la notizia di reato fondata, lo stesso può richiedere l'emissione del decreto penale di condanna, ovvero può emettere decreto di citazione a giudizio. In questa seconda ipotesi le associazioni animaliste e protezioniste potranno costituirsi parte civile, chiedendo non solo la condanna penale dell'imputato ma anche il risarcimento del danno.

Con riferimento alla costituzione di parte civile, in tema di maltrattamento di animali, particolarmente utile è la sentenza 28.4.86 della cassazione civile, sez. III, la quale ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile della Unione Amici del Cane e del Gatto, *ente di fatto*. Ritengo, d'accordo con il Pretore di Palermo dott. Sergio Lari che ha emanato in data 29.1.91 una articolatissima sentenza, che per la costituzione di parte civile di un ente animalista o protezionista non vi siano tutte le limitazioni previste dal precitato art. 90 per l'intervento degli enti nel processo penale. In particolare non sarà necessario, per costituirsi parte civile, essere riconosciuti in forza di legge essendo invece sufficiente dimostrare di aver subito un danno a seguito del reato di cui all'art. 727 c.p..

*In ogni caso, sia che si intervenga nel processo penale in forza dell'art. 91 c.p.p., sia che si costituisca parte civile una*



*volta emesso il decreto di citazione a giudizio, sarà necessario munirsi di un difensore a cui conferire idonea procura.*

Sono fermamente convinta che la strada che le associazioni devono perseguire è quella di intervenire, con un avvocato, nel processo penale ove si discuta di maltrattamento di animali; le possibilità di successo sono infatti considerevolmente aumentate e, come ho detto, la presenza di un'accusa privata può essere un valido stimolo per la pubblica accusa a perseguire i responsabili di tale reato.

Per completare l'esame di quello che dovrebbe essere il contenuto di un esposto-denuncia, è opportuno chiedere di essere informati in ipotesi di archiviazione del procedimento.

#### **SE I COLPEVOLI SONO IGNOTI**

Particolare approfondimento meritano gli *esposti-denuncia contro ignoti*. Nella pratica avviene infatti che in molti casi non si sappia o comunque non si sia in grado di provare chi è il responsabile del maltrattamento e dell'uccisione di animali. L'ipotesi che si

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.13

verifica più di frequente è quella dell'avvelenamento di gatti. All'interno di questa ipotesi mi pare utile fare la distinzione fra i casi in cui si abbiano dei forti sospetti su una o più persone, e quelli in cui invece non si immagini neppure chi possa aver commesso il reato.

La mia esperienza mi porta ad affermare che molte volte si sospetta, per lo più fondatamente, di alcune persone. Ciò avviene in particolare quando vi siano state, magari a opera di vicini di casa, minacce, intimidazioni, ingiurie o altro.

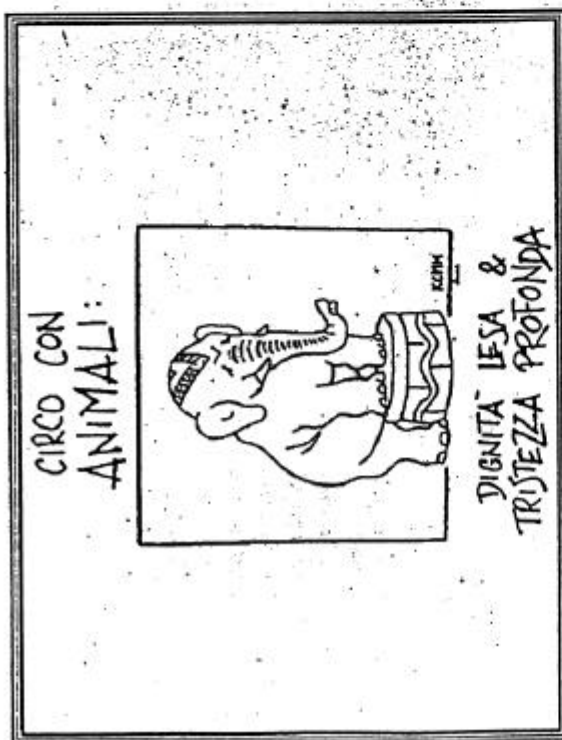
In tal caso è assolutamente indispensabile, nella narrativa dell'esposto-denuncia, evidenziare che vi sono dei forti sospetti a carico di una o più persone, specificandone i motivi e corredando il tutto con il riferimento di circostanze precise e possibilmente dettagliate. Solo una denuncia contro ignoti che dia qualche spunto per l'individuazione dei responsabili, infatti, può far sperare nella punizione dei colpevoli. Diversamente, se ci si limita a denunciare che uno o più animali sono stati maltrattati non si sa da chi, è assolutamente certo che, decorsi sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, lo stesso verrà archiviato ai sensi dell'art. 415 c.p.p.

Penso, specialmente con riferimento all'avvelenamento di gatti, che purtroppo avviene sistematicamente, che l'importante non sia soltanto arrivare a una condanna dei responsabili, ma anche e soprattutto che chi si permette di maltrattare e uccidere degli esseri indifesi, con la certezza dell'impunità, sappia invece che la sua azione può avere delle conseguenze anche penali. Lo scorso anno ho trattato un caso di avvelenamento di cani e gatti e nell'esposto-denuncia ho evidenziato i forti sospetti a carico di certe persone. Il Pubblico Ministero ne ha disposto il rinvio a giudizio e anche se gli imputati non sono stati condannati in quanto gli indizi contro di loro non sono stati ritenuti univoci e concordanti, ciò non di meno la "grana giudiziaria" loro causata li ha indotti a desistere una volta per tutte dai loro propositi criminosi.

#### **NIENTE PAURA: DENUNCIATE!**

Prima di concludere questa breve trattazione del "che cosa fare in concreto in caso di maltrattamento di animali", ritengo oppor-

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.14



tuno dare due consigli.

Il primo è quello di *non lasciarsi intimidire da eventuali conseguenze derivanti dall'assoluzione* di chi viene denunciato per il reato di maltrattamento di animali. Spesso infatti mi è capitato di sentir manifestare paure e incertezze da parte di chi intendeva presentare una denuncia penale per maltrattamento di animali, in ordine a eventuali richieste di risarcimento danni, spese, e così via, da parte della persona denunciata in caso di assoluzione della stessa. *Questo timore è del tutto infondato*. Come ho già detto, il reato di cui all'art. 727 c.p., è procedibile d'ufficio e non occorre dunque un atto di querela. Ciò porta ad escludere l'applicabilità dell'art. 427 c.p.p. che, nel prevedere la condanna al pagamento delle spese legali e, in caso di colpa grave, anche al risarcimento del danno qualora venga emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, si riferisce esclusivamente ai reati per i quali si procede a querela della persona offesa. Ciò sta a significare che, in caso di denuncia, a meno

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 15

121

che non si verta in tema di calunnia, ipotesi che si verifica qualora in una denuncia si incolpi di un reato qualcuno sapendolo innocente, *l'eventuale assoluzione dell'imputato non può comportare alcuna conseguenza dannosa a carico del denunciante*.

Il secondo consiglio che mi permetto di dare è quello di *non fermarsi*, se si intende proporre una denuncia per maltrattamento di animali, *qualora i testimoni al fatto o chi comunque sappia dare utili informazioni sull'accaduto, dichiarino che non testimonianno al processo*. Occorre infatti chiarire, una volta per tutte, che la testimonianza non è una facoltà che può, a discrezione, essere o non esercitata, bensì è un dovere a cui nessun cittadino, salvo casi eccezionali, può sottrarsi, *pena l'accompagnamento coattivo*.

Per fare un esempio a me noto, a Verona tale accompagnamento è stato disposto dal Pretore poiché una signora la quale, grazie ai suoi racconti, aveva reso possibile una denuncia per maltrattamento di animali con relativo sequestro, intimidita dalla reazione dell'imputato, non si era presentata al processo provocando così il provvedimento pretorile di accompagnamento. Conviene pertanto sempre indicare, nell'esposto-denuncia, le generalità e il luogo di residenza dei testimoni al fatto in quanto gli stessi verranno citati a cura del Pubblico Ministero o, in caso di costituzione di parte civile, a istanza della stessa.

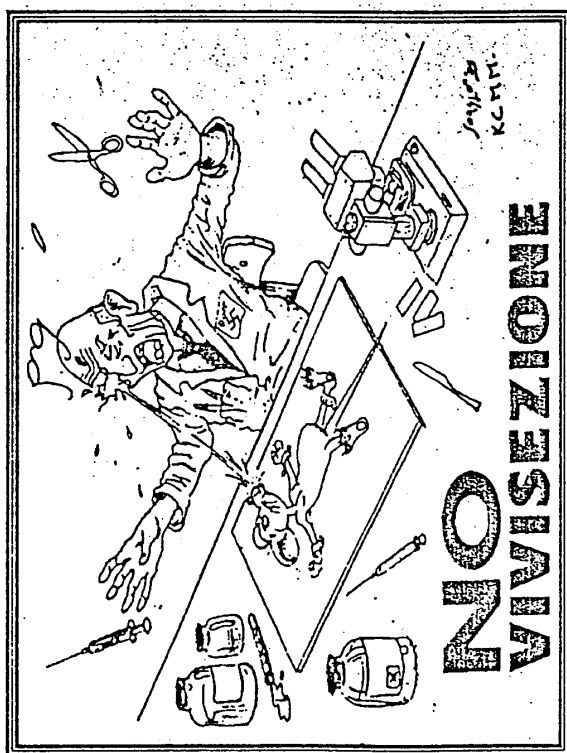
Vi è il rischio ipotetico che il testimone non dica la verità dinanzi al magistrato, ma in concreto tale rischio è davvero minimo se si considera che le conseguenze di carattere penale per il reato di falsa testimonianza sono assai pesanti.

#### ANIMALI IN CONDOMINIO

Un problema certamente attuale e tale da ingenerare spesso liti anche giudiziarie è quello relativo agli animali in condominio. Sull'argomento vi è, a mio giudizio, molta confusione. In particolare molte volte mi è capitato di sentir affermare, da protezionisti e animalisti, che la Corte di Cassazione aveva sancito il principio della libertà per il cittadino di dividere la propria abitazione con un animale.

In realtà, purtroppo, tale principio non è mai stato affermato

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 16



dal Supremo Collegio.

La realtà attuale, che conosco piuttosto bene in quanto più volte mi è capitato di occuparmi di questo problema, è la seguente: *in linea di principio il cittadino ha il diritto a ospitare nella propria casa un animale*. Quando dico "propria casa" mi riferisco anche al diritto che ha l'inquilino che non sia anche proprietario dell'appartamento. Il conduttore, infatti, sull'appartamento dallo stesso occupato in forza di un contratto di locazione, usufruisce del più ampio potere di godimento, potere limitato soltanto dalla necessità che non venga cambiata la destinazione dell'appartamento stesso. *Può capitare che vi siano dei regolamenti condominiali che espressamente vietano la detenzione di animali*, e ciò indipendentemente dal disturbo che gli stessi arrecano.

Occorre allora chiedersi che valore possa avere, rispetto al proprietario o al conduttore, un divieto di tal genere che, in sostanza, va a incidere su quello che è il godimento non tanto delle parti comuni dell'edificio ma bensì delle parti di esclusiva proprietà.

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 17

Soccorre al riguardo l'art. 1138 del Codice Civile che afferma: "le norme del regolamento non possono in alcun modo menzionare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni".

Normalmente dunque un regolamento non può vietare al condomino di detenere animali nel proprio appartamento e pertanto l'eventuale divieto sarebbe nullo. Quanto alle delibere assembleari, parimenti le stesse non possono efficacemente predisporre tale divieto, neppure con le più qualificate maggioranze, essendo invece necessario il consenso unanime di tutti i condomini.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono tuttavia che se il regolamento ha natura contrattuale, essendo stato lo stesso espressamente sottoscritto per accettazione dai condomini, il regolamento medesimo possa validamente limitare i diritti del singolo sui beni di sua esclusiva pertinenza. La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che è vincolante un regolamento condominiale, avente natura contrattuale, che vieti al singolo di adibire il proprio appartamento a una determinata attività (studio medico, esercizio commerciale o altro). Alcuni giudici hanno ritenuto, in applicazione di tale principio, legittima la norma del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, che vieti la detenzione di animali.

In particolare, con una sentenza che io ho impugnato davanti alla Corte d'Appello di Venezia, il Tribunale di Verona ha disposto l'allontanamento di un cane di proprietà di un condomino asserendo che era del tutto irrilevante che l'animale non disturbasse, in quanto il condomino si era obbligato contrattualmente a non detenere animali nella propria abitazione.

Uguale interpretazione è stata data dal Tribunale di Piacenza con sentenza 10.4.1990. *Io dissento nel modo più fermo da questo modo meccanicistico di trasporre un principio di carattere generale alla particolarissima realtà nascente dalla detenzione di un animale*. Ho sostenuto infatti, nel giudizio di appello che si concluderà non prima del 1994, che la norma del regolamento condominiale che vieti la detenzione di animali è una norma illegittima e pertanto nulla, perché, tra l'altro, non tiene conto della particolarissima natura della "cosa animale". Trattandosi infatti di un essere senziente, non si comprende come sia lecito disporre

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG. 18



l'allontanamento. Occorre infatti chiedersi che cosa succederebbe qualora il proprietario dell'animale non ottenesse all'ordine di allontanare lo stesso. A mio giudizio, né il Giudice, né l'Ufficio Giudiziario, né la Forza Pubblica potrebbero mettere l'animale in mezzo a una strada. Questo, oltre che immorale, è espressamente vietato dalla legge 281/91 di cui ho sopra parlato.

Il problema degli animali in condominio va a mio giudizio risolto alla luce del generale principio dell'art. 844 del Codice Civile che vieta al proprietario di svolgere attività che possano creare per gli altri un disturbo che superi quella che è definita la "normale tollerabilità".

In pratica, così come non è permesso far andare l'impianto stereofonico a tutto volume nel cuore della notte, parimenti non è consentito al proprietario di un animale permettere che lo stesso disturbi in modo eccessivo la quiete degli altri condomini. Se dunque la presenza di un animale cagiona agli altri un disturbo superiore alla normale tollerabilità, il possessore dell'animale potrà

essere citato in giudizio al fine di far cessare il disturbo medesimo.

Ritengo tuttavia che in nessun caso, anche cioè qualora l'animale continuasse a disturbare, sia possibile l'allontanamento del medesimo. Di tale opinione sono alcuni illustri giuristi i quali hanno affermato che, in casi del genere, il proprietario potrà essere condannato al risarcimento dei danni ma mai a disfarsi dell'animale. Questa interpretazione fu data ben vent'anni or sono ed è ancor più valida oggi che la legge 281/91 per la prima volta riconosce dei diritti agli animali d'affezione.

In pratica, e concludendo, chi detiene animali è opportuno che, prima di acquistare o prendere in locazione un appartamento, pretenda di esaminare il regolamento condominiale. Se il regolamento non esiste ancora o se, pur esistendo, non prevede alcun divieto, non si corre nessun rischio.

Se invece il regolamento prevede il divieto di detenere animali, tale divieto, secondo la giurisprudenza, sarà vincolante qualora all'atto dell'acquisto o della locazione venga menzionata l'esistenza del regolamento medesimo e venga precisato che lo stesso viene accettato.

In questa seconda ipotesi, sebbene a mio giudizio non potrà essere in ogni caso disposto l'allontanamento dell'animale, l'esistenza di due sentenze, emesse entrambe nel 1990, la prima del Tribunale di Verona e l'altra del Tribunale di Piacenza, che viceversa prevedono l'allontanamento stesso, mi inducono a sconsigliare di stipulare il contratto di acquisto o di locazione.

In ogni caso, e quindi anche indipendentemente dall'esistenza di un regolamento condominiale che si occupi dell'argomento relativo alla detenzione di animali, il detentore di un animale dovrà far sì che l'eventuale disturbo arrecato dallo stesso non superi, per intensità e frequenza, la soglia di "normale tollerabilità" (art. 844 c.c.).

Emanuela Pasetto



## LEGGE 22 NOVEMBRE 1993 N° 473

## NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

## Art.1

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque in-crudelisce verso animali senza neces-sità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o la-vori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condi-zioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della catti-vità è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è com-messo con mezzi particolarmente do-lorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'alleva-mento, della mattazione o di uno spet-tacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la con-danna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali og-getto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di tra-sporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza ine-rente l'attività commerciale o di ser-vizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'eser-cizio dell'attività svolta. Qualora i fat-ti di cui ai commi precedenti siano com-messi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è au-mentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi." La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-

bligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1993

OSCAR LUIGI SCALFARO

CIAMPI.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Il Parlamento italiano, nei ritagli di tempo di quest'ultimo periodo decisa-mente burrascoso, ha avuto modo di occuparsi anche di animali ed ha pro-mulgato il nuovo testo che sostituisce integralmente il vecchio articolo 727 del Codice Penale. Questo articolo è stato per decenni l'unico baluardo contro i responsabili di maltrattamenti ad animali, insieme alla sconosciuta legge 611/13, mai abrogata ed ancora attualissima. Il nuovo articolo, pur-troppo, poco si discosta da quello so-stituito e la maggior differenza è costi-tuita dal principio che il maltrattamen-to di animali è punito come reato non per tutelare la sensibilità di quanti vi assistono, come era in precedenza, ma semplicemente per la doverosa neces-sità di difendere gli animali da com-portamenti immotivatamente lesivi. Da un punto di vista etico e culturale questa innovazione costituisce un si-gnificativo passo in avanti in quanto l'animale non è più oggetto di una tu-tela indiretta, che si basava sull'assun-to "è vietato maltrattare un animale perchè questo comportamento è con-trario alla sensibilità umana", ma vie-ne ora considerato un soggetto porta-tore di diritti.

Certamente questo ribaltamento posi-tivo è stato ottenuto anche grazie ad un incremento della sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti degli animali, realtà alla quale hanno contribuito in modo determinante le mille e mille battaglie messe in atto dai protezionisti. Questo però, in ve-rità, muta soltanto l'atteggiamento del legislatore nei confronti dell'animale ma non cambia in modo radicale quel-le che sono le possibilità applicative del 727 C.P. Infatti, per sua formula-zione giuridica, il maltrattamento era e resta un reato penalmente perseguibi-le, punito però soltanto con un'am-

menda: questo consente quindi ai con-travventori, ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, di poter sempre pro-porre, prima dell'apertura del dibatti-mento, domanda di oblazione, che non può essere rifiutata dal Pretore. La conseguenza inevitabile di questo iter porta all'estinzione del reato -pre-vio pagamento di un terzo della san-zione massima- e quindi ben pochi sa-ranno i casi di maltrattamento che ar-riveranno a dibattimento, con la possi-bilità per le associazioni protezionisti-che di potersi, in quest'ultimo caso, costituire parte civile.

Grazie a questo raggio giuridico, per-fettamente legale e proceduralmente ineccepibile, non sarà però possibile procedere all'applicazione delle san-zioni accessorie, quali l'interdizione dalla professione o dal mestiere e la sospensione della licenza. Quindi i contravventori abituali o professionali dell'art.727 potranno giovarsi di que-sta prassi codificata ed estinguere, con poco danno, il reato commesso. La scarsa entità dell'ammenda suddivisa per la possibilità, remota, di subire ef-fettivi controlli rende di fatto pre-miata la violazione, specie per chi da questa trae profitto come, ad esempio, i macellatori, i commercianti, i tra-sportatori, gli addestratori e chi più ne ha più ne metta.

L'unico concreto strumento, fornito dalla connotazione penale del maltrat-tamento di animali, che può essere uti-lizzato dalla Polizia Giudiziaria quale deterrente è il sequestro penale, che può essere eseguito sia sull'animale (per impedire che il reato venga porta-to ad ulteriore compimento) sia sugli strumenti o sulle attrezzature servite per compierlo (autoveicoli, impianti di macellazione, locali ove si compiono lotte con animali, etc.). In questo mo-do, con l'applicazione rigorosa della stessa norma penale che consente faci-li aggiramenti delle sanzioni più seve-re, si può effettivamente operare un'azione di prevenzione perchè il danno patito, specie in caso di even-tuale confisca, diventa rilevante e quindi può scoraggiare i contravvento-ri, specie quelli professionali, sarà co-munque necessario, perchè la tutela sia effettiva ed efficace, sensibilizzare ulteriormente le persone amanti degli animali e le Forze di Polizia per ot-tenere una reale e capillare applicazione di questa norma.



**D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 (1).**

**Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2).**

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.  
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

Emana il seguente decreto legislativo:

**Capo I - Disposizioni generali**

1. 1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) «animale»: non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;
- b) «animali da esperimento»: ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;
- c) «animali da allevamento»: animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;
- d) «esperimento»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia

pag.

o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

e) «autorità responsabile del controllo degli esperimenti»: Ministero della sanità;

f) «persona competente»: chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;

g) «stabilimento»: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

h) «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

i) «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

j) «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

k) «adeguatamente anestetizzato»: privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;

l) «uccisione con metodi umanitari»: uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

3. 1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924 (3), come modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

- 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;
- 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b) (3/a).

3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C) del regolamento CEE 3626/82.

4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

(3) Riferita al n. M/L.

pag.

(34) Cassina così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1992, n. 294.

4. 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altri metodi scientificamente validi, ragionevolmente e praticamente applicabili, che non implichi l'impiego di animali.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:

- 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
- 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
- 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni irreversibili;
- 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.

4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone muniti di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica (34b).

6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.

8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.

9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.

10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni.

(34b) Per il riconoscimento di altri titoli di laurea idonei ed equipollenti a quelli di cui si prescinde comma, vedi il D.M. 29 settembre 1995, riportato al n. 14781.

5. 1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:

- a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento e fruscio di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
- b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
- c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati.

pag. 3

d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni irreversibili, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

6.D. 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.

2. Sepprecché sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffre molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire inumidatamente ucciso con metodi umanitari.

3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.

4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.

5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni ed è altresì vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

7. D1. Chiunque intendo effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4, che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.

3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

## Capo II - Disposizioni derogatorie

8. D. 1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:

a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medicobiologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;

b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;

2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.

3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo

pag. 4

identificati  
invece

interrogabili  
cessi

la possibile  
incorrere

isterici

9. D1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

#### Capo III - Stabilimenti

10. D1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.

3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

11. 1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome o l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.

2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

12. 1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione, è concessa se:

1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;

2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle

4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;

5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.

3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.

4. I registri, di cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

13. 1. Ogni cane, gatto o primato non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.

3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.

4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

#### Capo IV - Sanzioni

14. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.

2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.

3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.

4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

#### Capo V - Norme finali e transitorie

15. 1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. I dati statistici concernono:

a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;

b) il numero degli animali di cui alla lettera a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;

c) il numero degli animali di cui alla lettera a) suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto

piando rivestono un particolare interesse commerciale.

16. 1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministro della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (4):

a) considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti sul territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;

b) adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie;

c) adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.

2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

(4) Riportata al n. R/1.

17. 1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:

a) quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;

b) quelli che si avvalgono di metodi alternativi;

c) quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportano procedimenti meno dolorosi;

d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;

e) le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

18. 1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.

3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

19. 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

20. 1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924 (5), come modificata dalla legge maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.

(5) V. annesso agli allegati

# Vivisezione, una legge un inganno

*Piena di buone intenzioni ma ricca di deroghe.  
La nuova legge sulla "sperimentazione animale",  
nasce monca. Ecco dove possono intervenire  
i difensori degli animali*

Roberto Marchesini,  
veterinario, dell'AVI - Associazione Vegetariana Italiana

La legge 116/92, attuazione della direttiva 86/609 della Cee, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, tende a regolamentare la pratica vivisezionaria, con venti articoli e due allegati. Come tutte le leggi o proposte di legge costruite con questa filosofia, è caratterizzata da propositi apparentemente molto evoluti, che puntualmente vengono disattesi da deroghe ad hoc che lasciano ampie possibilità di evitare il divieto. Sarebbe tuttavia erroneo liquidare la legge con un "nulla di fatto" perché comunque presenta parecchi punti che meritano una riflessione.

## MA C'È QUALCOSA DI BUONO?

Il primo articolo già presenta una fine sottigliezza dialettica affermando che il decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. Per quanto riguarda l'art. 2, che va a stabilire le definizioni, è senza dubbio il comma d) che presenta le norme più importanti, in particolare nel far rientrare nella definizione di esperimento, e quindi in oggetto di disciplina della legge, i danni temporanei, quelli teratogeni, quelli psicologici e ogni

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.23

altro danno anche se effettuato con eliminazione del dolore. In passato infatti gli sperimentatori hanno giocato a escludere dalle norme che "regolavano" la vivisezione certe pratiche di etologia sperimentale, i danni sui nascituri o gli esperimenti sotto anestesia. Con la nuova legge questi esperimenti vengono inequivocabilmente compresi.

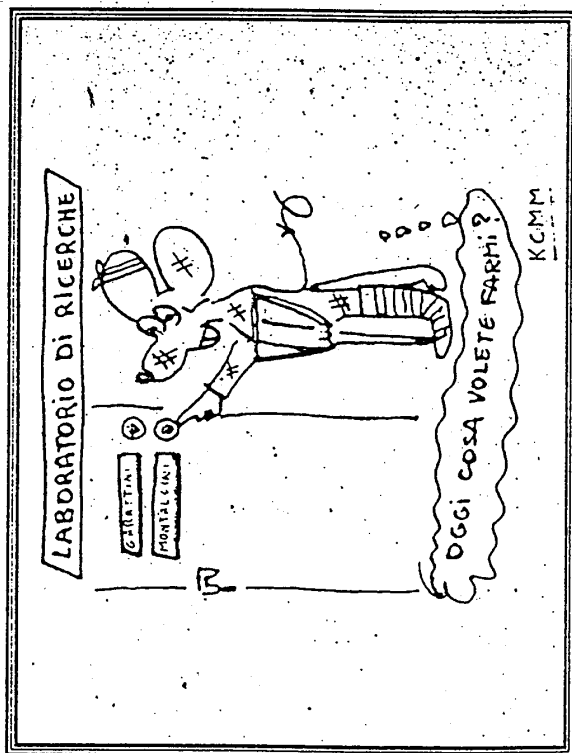
L'art. 3 stabilisce i fini per i quali è consentita l'attività vivisezionaria e quali sono le specie sottoponibili a tale pratica. Al riguardo, se nei primi punti si giustifica la pratica vivisezionaria solo per un ben preciso ordine sperimentale, pur vasto ma comunque definito, più avanti lo stesso articolo apre in realtà la strada a ogni tipo di ricerca di base e addirittura l'art. 8 la permette anche a scopo didattico. Allo stesso modo assistiamo in seguito a tutta una serie di divieti che vengono poi raggiunti con scappatoie mirate. Così l'art. 3 vieta la vivisezione su cani, gatti, primati non umani e specie in via di estinzione, ma l'art. 8 deroga tutte queste esclusioni.

## ANESTESIA SÌ, MA...

E, ancora una volta, l'art. 4 indica che "tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale", ma l'art. 9 deroga questa norma qualora l'anestesia sia incompatibile con i fini dell'esperimento stesso. Si tende come al solito a far rientrare dalla finestra quello che si era fatto uscire dalla porta. L'articolo 4 nei primi due comma dà alcune indicazioni di buon senso nella scelta del tipo di sperimentazione: "... tra più esperimenti debbono preferirsi quelli che richiedono il minor numero di animali... quelli che causano meno dolore..." e così via. Ritengo tuttavia che sia di difficile impugnazione essendo costantemente sottoposti al giudizio di "validità scientifica". Interessante è, tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo, che vieta l'utilizzo di animali per più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

L'articolo successivo invece è totalmente inadeguato per disciplinare il benessere fisiologico, ecologico ed etologico nella stabilizzazione degli animali. Infatti l'allegato II, a cui l'art. 5 fa riferimento, parla di linee di indirizzo e può essere modificato dal Ministero della Sanità con proprio decreto (art. 18). Tuttavia proprio per la sua genericità è forse quello che si presta maggiormente alla verifica da parte delle associazioni animaliste e ad essere impugnato attraverso una certificazione medico veterinaria.

GUIDA PRATICA ALLE AZIONI LEGALI PER DIFENDERE I NOSTRI ANIMALI - PAG.24



#### COSÌ SI PUÒ SPERIMENTARE

Per avviare un programma di vivisezione d'ora in avanti è necessario dare comunicazione del piano sperimentale al Ministero della Sanità (art. 7), il quale inoltre è l'unico referente per le autorizzazioni previste dalle disposizioni derogatorie (art. 8, 9). Sono escluse le prove diagnostiche, la cui competenza è demandata all'Unità Sanitaria Locale. L'art. 10 individua nel sindaco, come legale rappresentante del comune, colui che autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di fornitura di animali da esperimento. Questo dovrà essere tenuto presente se si vogliono fare azioni di protesta.

Inoltre si fa divieto di utilizzare animali che non provengono da allevamenti: perciò non più randagi né animali selvatici nei laboratori di vivisezione. Allo stesso modo i due articoli che seguono sono importanti nel disciplinare i registri di carico e scarico e nel prevedere anche l'evento di morte, per gli animali stabulati nelle strutture di allevamento, fornitura e utilizzazione.

Un altro punto della massima importanza è l'art. 12, che stabilisce

che tutte le strutture di vivisezione, comprese le strutture pubbliche, e qui sta la novità, abbiano bisogno per essere attivate di una preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità. Inoltre si prevede l'identificazione individuale, attraverso marchi, di ogni cane, gatto o primate non umano presente in questi stabilimenti (art. 13). Per quanto riguarda le sanzioni si va da un minimo di un milione a un massimo di 150 milioni.

#### LA LISTA DELLE VITTIME

I successivi articoli indicano delle linee di programma per evitare la ripetitività degli esperimenti e per limitare il numero di animali coinvolti nell'attività sperimentale, senza tuttavia indicare nemmeno qui delle norme adeguate e precise. Unica certezza, la pubblicazione con cadenza triennale sulla *Gazzetta Ufficiale* dei dati statistici comprendenti il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti, sempre che le informazioni non rivestano un particolare interesse commerciale (art. 15). L'interesse economico come ben si vede viene anteposto alla vita degli animali.

Importante infine l'allegato I, che indica l'elenco degli animali da esperimento, restringendo l'ampissimo e selvaggio elenco degli animali fino ad ora sottoposti alla pratica vivisezionaria. Ma anche qui c'è puzza di scappatoia. Come mai non si parla di animali transgenici? Il comma d) dell'art. 2 pone in esclusione al presente decreto le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali. Ma come dovrà essere considerata l'ingegneria genetica su pecore, maiali, bovini, tutte specie escluse dall'allegato I ma ampiamente utilizzate? La costruzione di "chimere", le pratiche di standardizzazione genetica, il trasferimento di geni transspecifici non possono di certo essere considerate normali pratiche cliniche veterinarie e tanto meno interventi non sperimentali.

Da segnalare infine alcune amenità come il consiglio, presente in allegato II, di fornire nei locali di permanenza e nelle sale da esperimento un fondo sonoro continuo, quale la musica dolce, mentre non si parla della recente decisione della Cee sullo stop ai test sui cosmetici. Come ben si vede, non tutto è chiaro e questa direttiva, peraltro già datata, corre il rischio di risolversi in un baillamme caotico e fumoso.

Roberto Marchesini



# SPERIMENTAZIONE: IL PARLAMENTO APPROVA LE NUOVE NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

LEGGE 12 OTTOBRE 1993 N°413

## NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente Legge:

### Art.1

#### *Diritto di obiezione di coscienza*

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto delle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso alla sperimentazione animale.

#### *Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza*

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificatamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

#### *Modalità per l'esercizio del diritto*

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della

domanda di assunzione o della partecipazione a concorso.

2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Le strutture stesse hanno l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

### Art.4

#### *Divieto di discriminazione*

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

2. I soggetti che ai sensi dell'art.1 di-

chiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando la medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.

Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 12 ottobre 1993

OSCAR LUIGI SCALFARO

CIAMPI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

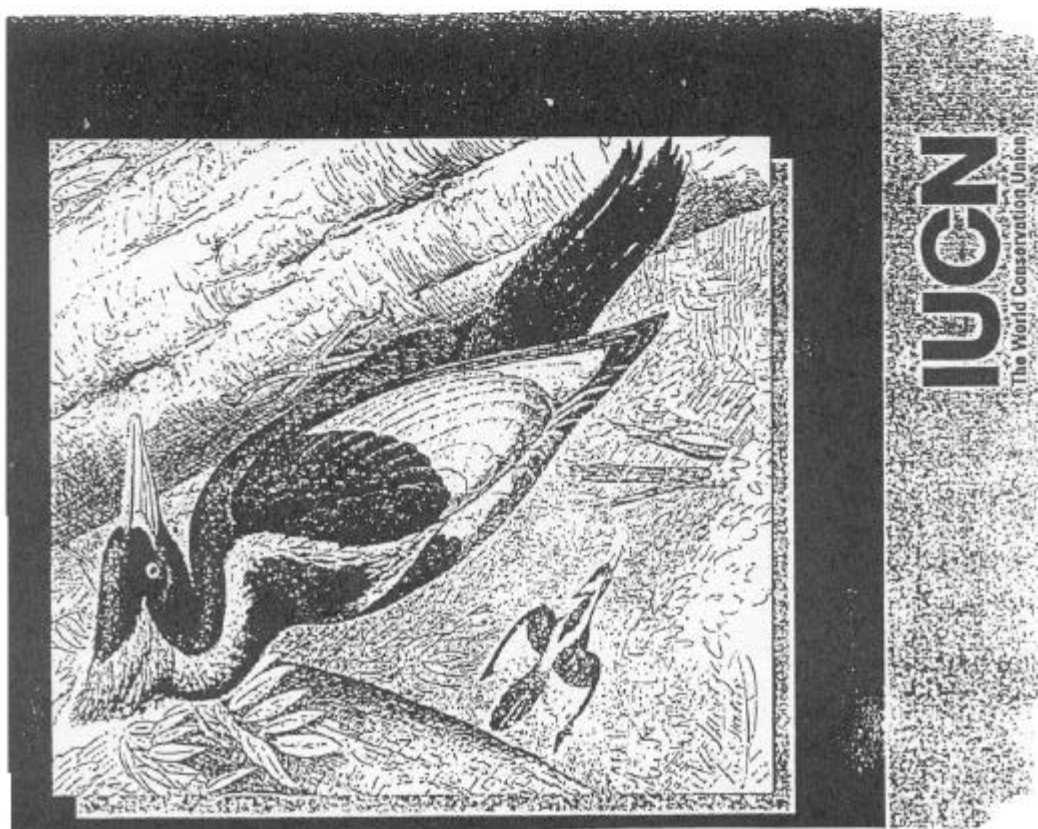
## IUCN Red-List Categories

IUCN RED LIST CATEGORY

PREPARED BY THE  
IUCN SPECIES SURVIVAL COMMISSION

AS APPROVED BY THE  
4TH MEETING OF THE IUCN COUNCIL  
GLAND, SWITZERLAND

No. 14



# IUCN RED LIST CATEGORIES

## I. INTRODUCTION

1. The threatened species categories now used in Red Data Books and Red Lists have been in place, with some modification, for almost 30 years. Since their introduction these categories have become widely recognised internationally, and they are now used in a whole range of publications and listings, produced by IUCN as well as by numerous governmental and non-governmental organisations. The Red Data Book categories provide an easily and widely understood method for highlighting those species under higher extinction risk, so as to focus attention on conservation measures designed to protect them.

2. The need to revise the categories has been recognised for some time. In 1984, the SSC held a symposium, 'The Road to Extinction' (Fitter & Fitter 1987), which examined the issues in some detail, and at which a number of options were considered for the revised system. However, no single proposal resulted. The current phase of development began in 1989 with a request from the SSC Steering Committee to develop a new approach that would provide the conservation community with useful information for action planning.

In this document, proposals for new definitions for Red List categories are presented. The general aim of the new system is to provide an explicit, objective framework for the classification of species according to their extinction risk.

The revision has several specific aims:

to provide a system that can be applied consistently by different people;

to improve the objectivity by providing those using the criteria with clear guidance on how to evaluate different factors which affect risk of extinction;



to provide a system which will facilitate comparisons across widely different taxa;

to give people using threatened species lists a better understanding of how individual species were classified.

3. The proposals presented in this document result from a continuing process of drafting, consultation and validation. It was clear that the production of a large number of draft proposals led to some confusion, especially as each draft has been used for classifying some set of species for conservation purposes. To clarify matters, and to open the way for modifications as and when they became necessary, a system for version numbering was applied as follows:

#### **Version 1.0: Mace & Lande (1991)**

The first paper discussing a new basis for the categories, and presenting numerical criteria especially relevant for large vertebrates.

#### **Version 2.0: Mace *et al.* (1992)**

A major revision of Version 1.0, including numerical criteria appropriate to all organisms and introducing the non-threatened categories.

#### **Version 2.1: IUCN (1993)**

Following an extensive consultation process within SSC, a number of changes were made to the details of the criteria, and fuller explanation of basic principles was included. A more explicit structure clarified the significance of the non-threatened categories.

#### **Version 2.2: Mace & Stuart (1994)**

Following further comments received and additional validation exercises, some minor changes to the criteria were made. In addition, the Susceptible category present in Versions 2.0 and 2.1 was subsumed into the Vulnerable category. A precautionary application of the system was emphasised.

#### **Final Version**

This final document, which incorporates changes as a result of comments from IUCN members, was adopted by the IUCN Council in December 1994.

All future taxon lists including categorisations should be based on this version, and not the previous ones.

4. In the rest of this document the proposed system is outlined in several sections. The Preamble presents some basic information about the context and structure of the proposal, and the procedures that are to be followed in applying the definitions to species. This is followed by a section giving definitions of terms used. Finally the definitions are presented, followed by the quantitative criteria used for classification within the threatened categories. It is important for the effective functioning of the new system that all sections are read and understood, and the guidelines followed.

## **REFERENCES**

- Fitter, R., and M. Fitter, ed. (1987) *The Road to Extinction*. Gland, Switzerland: IUCN.
- IUCN. (1993) *Draft IUCN Red List Categories*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Mace, G. M. *et al.* (1992) "The development of new criteria for listing species on the IUCN Red List." *Species* 19: 16-22.
- Mace, G. M., and R. Lande. (1991) "Assessing extinction threats: toward a reevaluation of IUCN threatened species categories." *Conserv. Biol.* 5.2: 148-157.
- Mace, G. M. & S. N. Stuart. (1994) "Draft IUCN Red List Categories, Version 2.2". *Species* 21-22: 13-24.

## **II. PREAMBLE**

The following points present important information on the use and interpretation of the categories (= Critically Endangered, Endangered, etc.), criteria (= A to E), and sub-criteria (= a, b etc., i, ii etc.):

### **1. Taxonomic level and scope of the categorisation process**

The criteria can be applied to any taxonomic unit at or below the species level.

The term 'taxon' in the following notes, definitions and criteria is used for conservation, and may represent species or lower taxonomic levels, including forms that are not yet formally described. There is a sufficient range among the different criteria to enable the appropriate listing of taxa from the complete taxonomic spectrum, with the exception of micro-organisms. The criteria may also be applied within any specified geographical or political area although in such cases special notice should be taken of point 11 below. In presenting the results of applying the criteria, the taxonomic unit and area under consideration should be made explicit. The categorisation process should only be applied to wild populations inside their natural range, and to populations resulting from benign introductions (defined in the draft IUCN Guidelines for Re-introductions as "...an attempt to establish a species, for the purpose of conservation, outside its recorded distribution, but within an appropriate habitat and eco-geographical area").

## 2. Nature of the categories

All taxa listed as Critically Endangered qualify for Vulnerable and Endangered, and all listed as Endangered qualify for Vulnerable. Together these categories are described as 'threatened'. The threatened species categories form a part of the overall scheme. It will be possible to place all taxa into one of the categories (see Figure 1).

## 3. Role of the different criteria

For listing as Critically Endangered, Endangered or Vulnerable there is a range of quantitative criteria; meeting any one of these criteria qualifies a taxon for listing at that level of threat. Each species should be evaluated against all the criteria. The different criteria (A-E) are derived from a wide review aimed at detecting risk factors across the broad range of organisms and the diverse life histories they exhibit. Even though some criteria will be inappropriate for certain taxa (some taxa will never qualify under these however close to extinction they come), there should be criteria appropriate for assessing threat levels for any taxon (other than micro-organisms). The relevant factor is whether any one criterion is met, not whether all are appropriate or all are met. Because it will never be clear which criteria are appropriate for a particular species in advance, each species should be evaluated against all the criteria, and any criterion met should be listed.

4

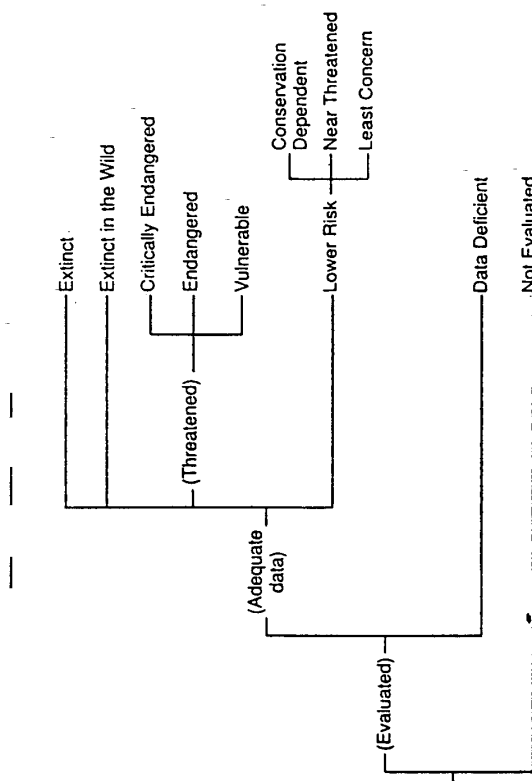


Figure 1. Structure of the Categories.

## 4. Derivation of quantitative criteria

The quantitative values presented in the various criteria associated with threatened categories were developed through wide consultation and they are set at what are generally judged to be appropriate levels, even if no formal justification for these values exists. The levels for different criteria within categories were set independently but against a common standard. Some broad consistency between them was sought. However, a given taxon should not be expected to meet all criteria (A-E) in a category; meeting any one criterion is sufficient for listing.

## 5. Implications of listing

Listing in the categories of Not Evaluated and Data Deficient indicates that no assessment of extinction risk has been made, though for different reasons. Until such time as an assessment is made, species listed in these categories

5

should not be treated as if they were non-threatened, and it may be appropriate (especially for Data Deficient forms) to give them the same degree of protection as threatened taxa, at least until their status can be evaluated.

Extinction is assumed here to be a chance process. Thus, a listing in a higher extinction risk category implies a higher expectation of extinction, and over the time-frames specified more taxa listed in a higher category are expected to go extinct than in a lower one (without effective conservation action). However, the persistence of some taxa in high risk categories does not necessarily mean their initial assessment was inaccurate.

#### **6. Data quality and the importance of inference and projection**

The criteria are clearly quantitative in nature. However, the absence of high quality data should not deter attempts at applying the criteria, as methods involving estimation, inference and projection are emphasised to be acceptable throughout. Inference and projection may be based on extrapolation of current or potential threats into the future (including their rate of change), or of factors related to population abundance or distribution (including dependence on other taxa), so long as these can reasonably be supported. Suspected or inferred patterns in either the recent past, present or near future can be based on any of a series of related factors, and these factors should be specified.

Taxa at risk from threats posed by future events of low probability but with severe consequences (catastrophes) should be identified by the criteria (e.g. small distributions, few locations). Some threats need to be identified particularly early, and appropriate actions taken, because their effects are irreversible, or nearly so (pathogens, invasive organisms, hybridization).

#### **7. Uncertainty**

The criteria should be applied on the basis of the available evidence on taxon numbers, trend and distribution, making due allowance for statistical and other uncertainties. Given that data are rarely available for the whole range or population of a taxon, it may often be appropriate to use the information that is available to make intelligent inferences about the overall status of the taxon in question. In cases where a wide variation in estimates is found, it is legitimate to apply the precautionary principle and use the estimate (providing it is credible) that leads to listing in the category of highest risk.

Where data are insufficient to assign a category (including Lower Risk), the category of 'Data Deficient' may be assigned. However, it is important to recognise that this category indicates that data are inadequate to determine the degree of threat faced by a taxon, not necessarily that the taxon is poorly known. In cases where there are evident threats to a taxon through, for example, deterioration of its only known habitat, it is important to attempt threatened listing, even though there may be little direct information on the biological status of the taxon itself. The category 'Data Deficient' is not a threatened category, although it indicates a need to obtain more information on a taxon to determine the appropriate listing.

#### **8. Conservation actions in the listing process**

The criteria for the threatened categories are to be applied to a taxon whatever the level of conservation action affecting it. In cases where it is only conservation action that prevents the taxon from meeting the threatened criteria, the designation of 'Conservation Dependent' is appropriate. It is important to emphasise here that a taxon require conservation action even if it is not listed as threatened.

#### **9. Documentation**

All taxon lists including categorisation resulting from these criteria should state the criteria and sub-criteria that were met. No listing can be accepted as valid unless at least one criterion is given. If more than one criterion or sub-criterion was met, then each should be listed. However, failure to mention a criterion should not necessarily imply that it was not met. Therefore, if a re-evaluation indicates that the documented criterion is no longer met, this should not result in automatic down-listing. Instead, the taxon should be re-evaluated with respect to all criteria to indicate its status. The factors responsible for triggering the criteria, especially where inference and projection are used, should at least be logged by the evaluator, even if they cannot be included in published lists.

#### **10. Threats and priorities**

The category of threat is not necessarily sufficient to determine priorities for conservation action. The category of threat simply provides an assessment of the likelihood of extinction under current circumstances, whereas a system for assessing priorities for action will include numerous other factors concerning



conservation action such as costs, logistics, chances of success, and even perhaps the taxonomic distinctiveness of the subject.

#### 11. Use at regional level

The criteria are most appropriately applied to whole taxa at a global scale, rather than to those units defined by regional or national boundaries. Regionally or nationally based threat categories, which are aimed at including taxa that are threatened at regional or national levels (but not necessarily throughout their global ranges), are best used with two key pieces of information: the global status category for the taxon, and the proportion of the global population or range that occurs within the region or nation. However, if applied at regional or national level it must be recognised that a global category of threat may not be the same as a regional or national category for a particular taxon. For example, taxa classified as Vulnerable on the basis of their global declines in numbers or range might be Lower Risk within a particular region where their populations are stable. Conversely, taxa classified as Lower Risk globally might be Critically Endangered within a particular region where numbers are very small or declining, perhaps only because they are at the margins of their global range. IUCN is still in the process of developing guidelines for the use of national red list categories.

#### 12. Re-evaluation

Evaluation of taxa against the criteria should be carried out at appropriate intervals. This is especially important for taxa listed under Near Threatened, or Conservation Dependent, and for threatened species whose status is known or suspected to be deteriorating.

#### 13. Transfer between categories

There are rules to govern the movement of taxa between categories. These are as follows: (A) A taxon may be moved from a category of higher threat to a category of lower threat if none of the criteria of the higher category has been met for 5 years or more. (B) If the original classification is found to have been erroneous, the taxon may be transferred to the appropriate category or removed from the threatened categories altogether, without delay (but see Section 9). (C) Transfer from categories of lower to higher risk should be made without delay.

8

#### 14. Problems of scale

Classification based on the sizes of geographic ranges or the patterns of habitat occupancy is complicated by problems of spatial scale. The finer the scale at which the distributions or habitats of taxa are mapped, the smaller will be the area that they are found to occupy. Mapping at finer scales reveals more areas in which the taxon is unrecorded. It is impossible to provide any strict but general rules for mapping taxa or habitats; the most appropriate scale will depend on the taxa in question, and the origin and comprehensiveness of the distributional data. However, the thresholds for some criteria (e.g. Critically Endangered) necessitate mapping at a fine scale.

### III. DEFINITIONS

#### 1. Population

Population is defined as the total number of individuals of the taxon. For functional reasons, primarily owing to differences between life-forms, population numbers are expressed as numbers of mature individuals only. In the case of taxa obligately dependent on other taxa for all or part of their life cycles, biologically appropriate values for the host taxon should be used.

#### 2. Subpopulations

Subpopulations are defined as geographically or otherwise distinct groups in the population between which there is little exchange (typically one successful migrant individual or gamete per year or less).

#### 3. Mature individuals

The number of mature individuals is defined as the number of individuals known, estimated or inferred to be capable of reproduction. When estimating this quantity the following points should be borne in mind:

Where the population is characterised by natural fluctuations the minimum number should be used.

9

This measure is intended to count individuals capable of reproduction and should therefore exclude individuals that are environmentally, behaviourally or otherwise reproductively suppressed in the wild.

In the case of populations with biased adult or breeding sex ratios it is appropriate to use lower estimates for the number of mature individuals which take this into account (e.g. the estimated effective population size).

Reproducing units within a clone should be counted as individuals, except where such units are unable to survive alone (e.g. corals).

In the case of taxa that naturally lose all or a subset of mature individuals at some point in their life cycle, the estimate should be made at the appropriate time, when mature individuals are available for breeding.

#### 4. Generation

Generation may be measured as the average age of parents in the population. This is greater than the age at first breeding, except in taxa where individuals breed only once.

#### 5. Continuing decline

A continuing decline is a recent, current or projected future decline whose causes are not known or not adequately controlled and so is liable to continue unless remedial measures are taken. Natural fluctuations will not normally count as a continuing decline, but an observed decline should not be considered to be part of a natural fluctuation unless there is evidence for this.

#### 6. Reduction

A reduction (criterion A) is a decline in the number of mature individuals of at least the amount (%) stated over the time period (years) specified, although the decline need not still be continuing. A reduction should not be interpreted as part of a natural fluctuation unless there is good evidence for this. Downward trends that are part of natural fluctuations will not normally count as a reduction.

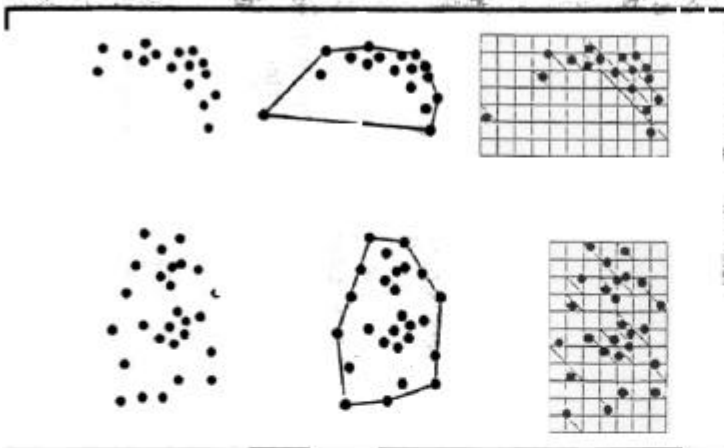


Figure 2. Two examples of the distinction between extent of occurrence and area of occupancy: (a) is the spatial distribution of known, inferred or projected sites of occurrence. (b) shows one possible boundary to the extent of occurrence, which is the measured area within this boundary. (c) shows one measure of area of occupancy which can be measured by the sum of the occupied grid squares.

#### 7. Extreme fluctuations

Extreme fluctuations occur in a number of taxa where population size or distribution area varies widely, rapidly and frequently, typically with a variation greater than one order of magnitude (i.e., a tenfold increase or decrease).

#### 8. Severely fragmented

Severely fragmented is refers to the situation where increased extinction risks to the taxon result from the fact that most individuals within a taxon are found in small and relatively isolated subpopulations. These small subpopulations may go extinct, with a reduced probability of recolonisation.

#### 9. Extent of occurrence

Extent of occurrence is defined as the area contained within the shortest continuous imaginary boundary which can be drawn to encompass all the known, inferred or projected sites of present occurrence of a taxon, excluding cases of vagrancy. This measure may exclude discontinuities or disjunctions within the overall distributions of taxa (e.g., large areas of obviously unsuitable habitat) (but see 'area of occupancy'). Extent of occurrence can often be measured by a minimum convex polygon (the smallest polygon in which no internal angle exceeds 180 degrees and which contains all the sites of occurrence).

#### 10. Area of occupancy

Area of occupancy is defined as the area within its 'extent of occurrence' (see definition) which is occupied by a taxon, excluding cases of vagrancy. The measure reflects the fact that a taxon will not usually occur throughout the area of its extent of occurrence, which may, for example, contain unsuitable habitats. The area of occupancy is the smallest area essential at any stage to the survival of existing populations of a taxon (e.g. colonial nesting sites, feeding sites for migratory taxa). The size of the area of occupancy will be a function of the scale at which it is measured, and should be at a scale appropriate to relevant biological aspects of the taxon. The criteria include values in km<sup>2</sup>, and thus to avoid errors in classification, the area of occupancy should be measured on grid squares (or equivalents) which are sufficiently small (see Figure 2).

#### 11. Location

Location defines a geographically or ecologically distinct area in which a single event (e.g. pollution) will soon affect all individuals of the taxon present. A location usually, but not always, contains all or part of a subpopulation of the taxon, and is typically a small proportion of the taxon's total distribution.

#### 12. Quantitative analysis

A quantitative analysis is defined here as the technique of population viability analysis (PVA), or any other quantitative form of analysis, which estimates the extinction probability of a taxon or population based on the known life history and specified management or non-management options. In presenting the results of quantitative analyses the structural equations and the data should be explicit.

12

## IV. THE CATEGORIES<sup>1</sup>

### EXTINCT (EX)

A taxon is Extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died.

### EXTINCT IN THE WILD (EW)

A taxon is Extinct in the wild when it is known only to survive in cultivation, in captivity or as a naturalised population (or populations) well outside the past range. A taxon is presumed extinct in the wild when exhaustive surveys in known and/or expected habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, annual), throughout its historic range have failed to record an individual. Surveys should be over a time frame appropriate to the taxon's life cycle and life form.

### CRITICALLY ENDANGERED (CR)

A taxon is Critically Endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future, as defined by any of the criteria (A to E) on pages 15, 16 and 17.

### ENDANGERED (EN)

A taxon is Endangered when it is not Critically Endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future, as defined by any of the criteria (A to E) on pages 17 and 18.

### VULNERABLE (VU)

A taxon is Vulnerable when it is not Critically Endangered or Endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium-term future, as defined by any of the criteria (A to D) on pages 19, 20 and 21.

### LOWER RISK (LR)

A taxon is Lower Risk when it has been evaluated, does not satisfy the criteria

13

for any of the categories Critically Endangered, Endangered or Vulnerable. Taxa included in the Lower Risk category can be separated into three subcategories:

1. **Conservation Dependent (cd).** Taxa which are the focus of a continuing taxon-specific or habitat-specific conservation programme targeted towards the taxon in question, the cessation of which would result in the taxon qualifying for one of the threatened categories above within a period of five years.
2. **Near Threatened (nt).** Taxa which do not qualify for Conservation Dependent, but which are close to qualifying for Vulnerable.
3. **Least Concern (lc).** Taxa which do not qualify for Conservation Dependent or Near Threatened.

#### **DATA DEFICIENT (DD)**

A taxon is Data Deficient when there is inadequate information to make a direct, or indirect, assessment of its risk of extinction based on its distribution and/or population status. A taxon in this category may be well studied, and its biology well known, but appropriate data on abundance and/or distribution is lacking. Data Deficient is therefore not a category of threat or Lower Risk. Listing of taxa in this category indicates that more information is required and acknowledges the possibility that future research will show that threatened classification is appropriate. It is important to make positive use of whatever data are available. In many cases great care should be exercised in choosing between DD and threatened status. If the range of a taxon is suspected to be relatively circumscribed, if a considerable period of time has elapsed since the last record of the taxon, threatened status may well be justified.

#### **NOT EVALUATED (NE)**

A taxon is Not Evaluated when it is has not yet been assessed against the criteria.

*! Note: As in previous IUCN categories, the abbreviation of each category (in parenthesis) follows the English denominations when translated into other languages. -*

## **V. THE CRITERIA FOR CRITICALLY ENDANGERED, ENDANGERED AND VULNERABLE**

### **CRITICALLY ENDANGERED (CR)**

A taxon is Critically Endangered when it is facing an extremely high risk of extinction in the wild in the immediate future, as defined by any of the following criteria (A to E):

- A. Population reduction in the form of either of the following:
  1. An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 80% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:
    - (a) direct observation
    - (b) an index of abundance appropriate for the taxon
    - (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
    - (d) actual or potential levels of exploitation
    - (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.
  2. A reduction of at least 80%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.
- B. Extent of occurrence estimated to be less than 100 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 10 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:

Severely fragmented or known to exist at only a single location.

2. Continuing decline, observed, inferred or projected, in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) area, extent and/or quality of habitat
- (d) number of locations or subpopulations
- (e) number of mature individuals.

3. Extreme fluctuations in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) number of locations or subpopulations
- (d) number of mature individuals.

C. Population estimated to number less than 250 mature individuals and either:

1. An estimated continuing decline of at least 25% within 3 years or one generation, whichever is longer or

2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either:

- (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 50 mature individuals)
- (b) all individuals are in a single subpopulation.

D. Population estimated to number less than 50 mature individuals.

- E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 50% within 10 years or 3 generations, whichever is the longer.

#### **ENDANGERED (EN)**

A taxon is Endangered when it is not Critically Endangered but is facing a very high risk of extinction in the wild in the near future, as defined by any of the following criteria (A to E):

- A. Population reduction in the form of either of the following:

1. An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 50% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:

- (a) direct observation
- (b) an index of abundance appropriate for the taxon
- (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
- (d) actual or potential levels of exploitation
- (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.

2. A reduction of at least 50%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.

B. Extent of occurrence estimated to be less than 5000 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 500 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:

Severely fragmented or known to exist at no more than five locations.

2. Continuing decline, inferred, observed or projected, in any of the following:
  - (a) extent of occurrence
  - (b) area of occupancy
  - (c) area, extent and/or quality of habitat
  - (d) number of locations or subpopulations
  - (e) number of mature individuals.
3. Extreme fluctuations in any of the following:
  - (a) extent of occurrence
  - (b) area of occupancy
  - (c) number of locations or subpopulations
  - (d) number of mature individuals.
- C. Population estimated to number less than 2500 mature individuals and either:
  1. An estimated continuing decline of at least 20% within 5 years or 2 generations, whichever is longer, or
  2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either:
    - (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 250 mature individuals)
    - (b) all individuals are in a single subpopulation.
- D. Population estimated to number less than 250 mature individuals.
- E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 20% within 20 years or 5 generations, whichever is the longer.

18

## VULNERABLE (VU)

A taxon is Vulnerable when it is not Critically Endangered or Endangered but is facing a high risk of extinction in the wild in the medium-term future, as defined by any of the following criteria (A to E):

- A. Population reduction in the form of either of the following:
 

An observed, estimated, inferred or suspected reduction of at least 20% over the last 10 years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of the following:

  - (a) direct observation
  - (b) an index of abundance appropriate for the taxon
  - (c) a decline in area of occupancy, extent of occurrence and/or quality of habitat
  - (d) actual or potential levels of exploitation
  - (e) the effects of introduced taxa, hybridisation, pathogens, pollutants, competitors or parasites.
2. A reduction of at least 20%, projected or suspected to be met within the next ten years or three generations, whichever is the longer, based on (and specifying) any of (b), (c), (d) or (e) above.
- B. Extent of occurrence estimated to be less than 20,000 km<sup>2</sup> or area of occupancy estimated to be less than 2000 km<sup>2</sup>, and estimates indicating any two of the following:
  1. Severely fragmented or known to exist at no more than ten locations.
  - Continuing decline, inferred, observed or projected, in any of the following:
    - (a) extent of occurrence
    - (b) area of occupancy

9

- (c) area, extent and/or quality of habitat
- (d) number of locations or subpopulations
- (e) number of mature individuals.

3. Extreme fluctuations in any of the following:

- (a) extent of occurrence
- (b) area of occupancy
- (c) number of locations or subpopulations
- (d) number of mature individuals.

C. Population estimated to number less than 10,000 mature individuals and either:

1. An estimated continuing decline of at least 10% within 10 years or 3 generations, whichever is longer, or
2. A continuing decline, observed, projected, or inferred, in numbers of mature individuals and population structure in the form of either
  - (a) severely fragmented (i.e. no subpopulation estimated to contain more than 1000 mature individuals)
  - (b) all individuals are in a single subpopulation.

D. Population very small or restricted in the form of either of the following:

1. Population estimated to number less than 1000 mature individuals.
2. Population is characterised by an acute restriction in its area of occupancy (typically less than 100 km<sup>2</sup>) or in the number of locations (typically less than 5). Such a taxon would thus be prone to the effects of human activities (or stochastic events whose impact is increased by human activities) within a very

short period of time in an unforeseeable future, and is thus capable of becoming Critically Endangered or even Extinct in a very short period.

E. Quantitative analysis showing the probability of extinction in the wild is at least 10% within 100 years.